

# **Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr 09.3878 «Più denunce, maggiore effetto deterrente» del 24 settembre 2009**

del 27 febbraio 2013

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

in adempimento del postulato Fehr 09.3878 «Più denunce, maggiore effetto deterrente» del 24 settembre 2009 vi sottoponiamo il presente rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## Compendio

***Per vari motivi, un gran numero di atti violenti non sono denunciati alla polizia. Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, intende studiare diverse misure in grado di contribuire ad aumentare il tasso di denunce e a migliorare l'assistenza offerta alle vittime. Analizzerà in modo approfondito gli effetti dell'introduzione di alcune recenti modifiche legislative, valutando e migliorando i dati statistici di riferimento.***

*Lo Stato e la società sono interessati a sanzionare gli atti violenti e a condannarne gli autori. Vi è pertanto anche un interesse a un alto tasso di denunce. Il numero dei reati denunciati e delle condanne è molto basso, in particolare per quanto riguarda la violenza domestica e i reati contro l'integrità sessuale, e ciò è dovuto anche al fatto che molte vittime rinunciano a denunciare un reato subito.*

*Dal punto di vista delle vittime di atti di violenza la denuncia non è necessariamente una priorità assoluta. Vanno quindi ponderati gli interessi in gioco per valutare, a seconda delle circostanze in cui è stato commesso il reato e delle condizioni della vittima, se è opportuno o meno sporgere denuncia o querela. Questa scelta è condizionata da diversi fattori quali, ad esempio, la tipologia di reato, il rapporto tra la vittima e l'autore del reato e l'età della vittima.*

*È molto difficile rilevare statisticamente la propensione delle vittime a sporgere denuncia, poiché ovviamente non è disponibile alcun dato (documentato) sui reati che non vengono denunciati, a proposito dei quali è possibile reperire - attraverso sondaggi - solo dati frammentari. Complessivamente si ipotizza che la percentuale di denunce rispetto al totale dei reati commessi sia inferiore al 50 per cento. In Svizzera meno del 20 per cento delle vittime di violenza sessuale sporge denuncia e in Europa gli stupri vengono denunciati in meno del 12 per cento dei casi. Un quadro analogo si osserva in relazione alla violenza domestica, con una percentuale di denunce appena superiore al 20 per cento.*

*L'aumento del tasso di denunce non va ottenuto a scapito delle vittime. Il Consiglio federale intende tuttavia rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli che scoraggiano le vittime dal rivolgersi alle autorità, incoraggiandole a denunciare i reati subiti. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a verificare con continuità le misure da adottare nei rispettivi settori di competenza per migliorare la situazione delle vittime.*

*Varie misure nel campo del diritto penale (pene e misure, diritto di prescrizione, procedimento penale) e del diritto civile sono già in via di realizzazione.*

*Secondo le statistiche le persone di nazionalità straniera sono particolarmente spesso vittime di atti di violenza. Per queste vittime occorre porre l'accento anche sulla regolamentazione del diritto di soggiorno.*

*Il Consiglio federale intende inoltre cooperare con i Cantoni per verificare la possibilità di rafforzare il ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati e migliorare l'assistenza alle vittime nel procedimento penale. Valuterà inoltre l'art. 55a CP (sospensione del procedimento nei casi di violenza domestica), l'art. 28b del Codice civile (protezione contro la violenza) e gli effetti del nuovo procedimento penale sulle vittime. Dovrà infine promuovere una migliore integrazione tra le diverse*

*statistiche disponibili sui reati e sulle vittime al fine di colmare, per quanto possibile, le lacune esistenti.*

# Indice

<b>Compendio</b>	<b>2</b>
<b>Indice</b>	<b>4</b>
<b>1 Situazione iniziale e iter procedurale</b>	<b>7</b>
1.1 Il postulato	7
1.2 Modo di procedere	7
<b>2 Cenni sul procedimento penale attuale</b>	<b>8</b>
2.1 Avvio del procedimento	8
2.1.1 Definizione di denuncia	8
2.1.2 Accertamenti necessari prima di sporgere denuncia	9
2.1.3 Informazioni sul procedimento penale e sull'aiuto alle vittime di reati da parte degli organi di perseguimento penale	10
2.2 Procedure e misure speciali	10
2.2.1 Procedura del decreto d'accusa	10
2.2.2 Procedura abbreviata	11
2.2.3 Procedura nei confronti di minorenni	11
2.2.4 Carcere preventivo e altre misure di sicurezza	11
2.3 Conclusione del procedimento	12
2.3.1 Conclusione senza sentenza o con assoluzione	12
2.3.2 Sospensione in caso di violenza domestica (art. 55a CP)	13
Contesto di riferimento della disposizione	13
Oggetto della disposizione	13
Giurisprudenza e dottrina	13
2.3.3 Sentenza con sanzioni	14
2.4 Parti coinvolte nel procedimento penale	14
2.4.1 Vittima	14
2.4.2 Denunciante	15
2.4.3 Danneggiato	16
2.4.4 Accusatore privato	16
<b>3 Percentuale di denunce e propensione alla denuncia</b>	<b>16</b>
3.1 Frequenza dei casi di violenza	16
3.2 Frequenza dei casi di violenza domestica	17
3.2.1 Aspetti generali	17
3.2.2 Dati e statistiche sulla violenza domestica disponibili a livello nazionale	19
Fonti	19
Statistica criminale di polizia (SCP)	19
Crime Survey	20
Statistica sugli aiuti alle vittime di reati	21
Statistica dell'assicurazione contro gli infortuni (SUVA)	22
3.3 Frequenza delle denunce	23
3.4 Chi sono le vittime delle violenze?	25

3.4.1	Aspetti generali	25
3.4.2	Bambini e adolescenti	25
3.5	Quali fattori influiscono sulla propensione alla denuncia?	26
3.5.1	Tipologia di reato	26
3.5.2	Età della vittima	27
3.5.3	Relazione con l'autore del reato	28
3.5.4	Età dell'autore del reato	29
3.5.5	Bisogni delle vittime	30
3.5.6	L'atteggiamento della vittima nei confronti della polizia	31
3.5.7	Altri fattori e riflessioni	33
<b>4</b>	<b>Ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati in relazione alla propensione delle vittime alla denuncia</b>	<b>35</b>
4.1	Frequenza del ricorso ai servizi di consulenza alle vittime di reati	35
4.2	Influenza dei consultori sulla propensione delle vittime alla denuncia	35
4.2.1	Retrosceca dello studio di valutazione e modo di procedere	35
4.2.2	Atteggiamento delle vittime	36
4.2.3	Atteggiamento dei consultori	37
4.2.4	Prassi dei consultori e influenza sulle denunce	37
4.2.5	Raccomandazioni scaturite dallo studio di valutazione	39
<b>5</b>	<b>Influenza di altri ambiti del diritto sulle vittime e sulla loro propensione alla denuncia</b>	<b>39</b>
5.1	Aiuto alle vittime di reati	39
5.2	Legislazione sugli stranieri	40
5.3	Diritto civile	41
5.4	Leggi cantonali di tutela contro la violenza	41
5.5	Normativa a livello europeo	42
5.5.1	Consiglio d'Europa	42
5.5.2	Legislazione dell'UE	43
<b>6</b>	<b>Spunti per l'incentivazione della propensione alla denuncia desunti da un'analisi di diritto comparato</b>	<b>43</b>
6.1	Introduzione	43
6.2	Denuncia	44
6.3	Comunicazione alla vittima di informazioni concernenti il procedimento penale	44
6.4	Procedimento penale	45
6.5	Giurisdizioni speciali	45
6.6	Gratuito patrocinio	46
6.7	Posizione della vittima nel procedimento penale	46
6.8	Provvedimenti nei confronti dell'autore del reato	47
6.9	Ordine di protezione in caso di violenza domestica	47
<b>7</b>	<b>Valutazione del Consiglio federale</b>	<b>48</b>
7.1	Portata e natura del problema	48
7.2	Aumento della percentuale di vittime che denunciano il reato	49

7.3 Necessità di una politica globale a lungo termine	50
<b>8 Misure</b>	<b>50</b>
8.1 Osservazioni di carattere generale	50
8.2 Misure in via di realizzazione a livello federale	51
8.3 Nuove misure	56
8.3.1 Potenziamento del ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime come punto di contatto o primo interlocutore mediante una migliore politica di informazione	56
8.3.2 Facilitazione dell'accesso alle informazioni sull'aiuto alle vittime	57
8.3.3 Miglioramento del sostegno alle vittime durante il procedimento penale	58
8.3.4 Miglioramento dei dati disponibili	59
8.3.5 Osservazione e valutazione degli effetti del nuovo diritto processuale penale	60
8.4 Ripercussioni finanziarie delle misure	61
<b>9 Sintesi delle misure che il Consiglio federale intende adottare</b>	<b>62</b>
<b>Allegato 1 Tabelle</b>	<b>63</b>
<b>Allegato 2 Grafici</b>	<b>66</b>

# **Rapporto del Consiglio federale**

## **in adempimento del postulato Fehr 09.3878 «Più denunce, maggiore effetto deterrente» del 24 settembre 2009**

### **1 Situazione iniziale e iter procedurale**

#### **1.1 Il postulato**

Il postulato Fehr 09.3878 «Più denunce, maggiore effetto deterrente» del 24 settembre 2009 chiede quanto segue:

«Il Consiglio federale è invitato a effettuare uno studio teso a esaminare in dettaglio i motivi per cui le vittime rinunciano a sporgere denuncia. In base ai risultati andranno fornite raccomandazioni su come aumentare la quota di denunce».

Tale richiesta è stata motivata come segue: gli studi effettuati lasciano supporre che meno del 20 per cento degli atti violenti venga denunciato. Visto lo scarso tasso di denunce ne consegue che numerosi reati, soprattutto la violenza domestica e la violenza sessuale contro minori, restano di norma impuniti. Com'è noto, la sola probabilità di essere perseguiti e puniti per un reato produce un forte potere deterrente, mentre meno importanza sembra rivestire la gravità della pena. È pertanto importante accrescere la percentuale di denunce.

Nella sua risposta del 18 novembre 2009 il Consiglio federale dichiara di essere disposto ad analizzare in dettaglio i motivi della scarsa propensione delle vittime a sporgere denuncia e a individuare le possibili contromisure, ricorrendo in primo luogo ai risultati di indagini precedenti e richiedendo, se del caso, studi di approfondimento.

L'11 dicembre 2009 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato.

#### **1.2 Modo di procedere**

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di effettuare gli accertamenti e gli interventi necessari ai fini dell'adempimento del postulato. Il DFGP ha demandato tale incarico all'Ufficio federale di giustizia (UFG), i cui lavori sono stati seguiti da un gruppo composto da addetti ai lavori, da esperti operanti nel campo della ricerca e in diversi settori dell'amministrazione pubblica (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU], Ufficio federale di statistica [UST], Ufficio federale di polizia [fedpol], Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]).

Nel presente rapporto il Consiglio federale illustra innanzitutto i risultati emersi dagli studi attualmente disponibili. Allo scopo di reperire ulteriori dati aggiornati sulla situazione in Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia ha inoltre affidato gli incarichi per lo svolgimento dei seguenti studi:

- studio complementare al Swiss Crime Survey 2011 (Prof. M. Killias, Università di Zurigo)<sup>1</sup>; lo studio complementare fornisce utili indicazioni sulla violenza domestica in Svizzera; data la scarsa consistenza della casistica, i risultati vanno comunque interpretati con la dovuta cautela;
- studio di valutazione dell'influenza dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati sulla propensione alla denuncia (dott. Lucy Keller)<sup>2</sup>; per maggiori informazioni in merito cfr. numero 4.2;
- studio di diritto comparato concernente sei Paesi dell'Europa occidentale (Istituto svizzero di diritto comparato ISDC); per maggiori informazioni in merito cfr. numero 6.

Il rapporto fornisce in prima battuta indicazioni generali sul procedimento penale (n. 2), presenta quindi dati di carattere generale sulla percentuale di denunce e sulla propensione alla denuncia (n.3) e infine i risultati dello studio di valutazione (n. 4.2). Seguono alcuni ragguagli sull'influenza di altri ambiti del diritto (n. 5) e una panoramica sulle normative internazionali in materia (n. 6). Il rapporto analizza infine gli studi attualmente disponibili e le relative conclusioni (m. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) e formula diverse raccomandazioni (n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), auspicando che possano influenzare positivamente l'atteggiamento delle vittime di atti di violenza, soprattutto nei confronti della denuncia dei reati. Particolare importanza riveste nel rapporto il tema della violenza domestica nonché degli abusi sessuali e della violenza nei confronti degli adolescenti.

Il postulato mira in primo luogo alla prevenzione generale ma indirettamente anche alla prevenzione della violenza in senso lato. L'obiettivo primario dell'autrice del postulato resta comunque quello di incrementare la percentuale di denunce. Il presente rapporto non prende pertanto in considerazione le misure generali per prevenire la violenza<sup>3</sup>.

## 2 Cenni sul procedimento penale attuale

### 2.1 Avvio del procedimento

#### 2.1.1 Definizione di denuncia

Il Codice penale e la giurisprudenza distinguono tra i reati «perseguitabili a querela di parte» e quelli «perseguitabili d'ufficio» e di conseguenza differenziano anche tra querela e denuncia.

In merito ai *reati perseguibili a querela di parte*, la querela della parte lesa è indispensabile per richiedere l'intervento delle autorità di perseguimento penale e fare in modo che l'autore del reato possa essere perseguito penalmente (cfr. art. 30 e segg.

<sup>1</sup> Swiss Crime Survey 2011 e studio complementare svolto in proposito: Killias Martin / Staubli Silvia / Biberstein Lorenz / Bänziger Matthias, *Häusliche Gewalt in der Schweiz. Analysen im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung 2011* (di seguito: studio complementare), consultabile all'indirizzo: [bj.admin.ch](http://bj.admin.ch) > Temi > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni. Lo studio è stato cofinanziato da UFU e fedpol.

<sup>2</sup> [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Temi > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni.

<sup>3</sup> Cfr. in merito anche i programmi di prevenzione della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni, come ad es. «Giovani e violenza», [www.jugendundgewalt.ch/it.html](http://www.jugendundgewalt.ch/it.html).



CP<sup>4</sup>). La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato. La querela può essere presentata anche da bambini e adolescenti capaci di discernimento.

Per quanto riguarda i *reati perseguibili d'ufficio*, le autorità di perseguimento penale intervengono d'ufficio non appena vengono a conoscenza di un fatto che potrebbe essere penalmente rilevante. Questo tipo di reato può essere segnalato alle autorità competenti mediante una denuncia.

Ai fini della statistica criminale è ininfluenza se la polizia viene informata del reato tramite una querela o una denuncia e se la comunicazione è presentata dalla vittima stessa o da un terzo. Anche nel campo delle ricerche sociali sulla propensione delle vittime alla denuncia si ignora generalmente la distinzione giuridica tra querela e denuncia. Nell'uno e nell'altro caso, l'unica cosa che conta è che il reato sia stato denunciato alle autorità di perseguimento penale. Nel seguito quindi il termine denuncia sarà utilizzato in senso generico per indicare sia la denuncia che la querela.

### 2.1.2 Accertamenti necessari prima di sporgere denuncia

Talune considerazioni di ordine giuridico possono condizionare la decisione della vittima facendola propendere a favore o contro la presentazione di una denuncia. Potrebbero ad esempio essere rilevanti i seguenti quesiti:

- Sussistono davvero i presupposti per avviare un procedimento penale (effettiva sussistenza di un reato, termini di prescrizione, rispetto del termine di denuncia)?
- Quali limitazioni personali e quali diritti e doveri entrano in gioco in un procedimento penale?
- Quali sono i possibili effetti di un procedimento penale (soprattutto quale tipo di pena ne consegue)?
- Come può incidere il procedimento penale sul permesso di soggiorno?
- Quali misure si possono adottare per cambiare subito la situazione (ad es. allontanamento dell'autore del reato)?
- Esistono alternative al procedimento penale?

Considerato che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio ha conseguenze diverse da quelle di un reato perseguibile a querela di parte e che - a seconda della tipologia di reato - può essere comminata una pena pecuniaria e/o una pena detentiva, è d'aiuto che il denunciante riesca a valutare a quale fattispecie di reato è ascrivibile il comportamento dell'imputato.

I reati perseguibili a querela di parte vanno denunciati entro tre mesi, pena il mancato avvio del procedimento (cfr. art. 310 CPP<sup>5</sup>); in caso di ritiro di una querela presentata nei termini di legge, il procedimento avviato viene abbandonato (cfr. art. 319 CPP). In relazione ai reati perseguibili d'ufficio, il denunciante può invece prendersi più tempo per segnalare il reato alla polizia (art. 97 CP). Le lesioni personali semplici (art. 123 CP), le vie di fatto reiterate (art. 126 CP) e le minacce (art. 180 CP)

<sup>4</sup> Codice penale del 21 dicembre 1937, RS **311.0**.

<sup>5</sup> Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, RS **312.0**.

rientrano tra i reati perseguibili d'ufficio, se sono commessi all'interno del matrimonio o dell'unione domestica o nell'anno successivo allo scioglimento della relazione. Diversamente sono solo perseguibili a querela di parte. Anche le lesioni personali semplici e le vie di fatto reiterate sui bambini sono perseguibili d'ufficio. Queste nuove disposizioni sulla qualifica di alcuni crimini come reati perseguibili d'ufficio sono entrate in vigore il 1° aprile 2004.

### **2.1.3 Informazioni sul procedimento penale e sull'aiuto alle vittime di reati da parte degli organi di perseguimento penale**

Se la denuncia comporta lo svolgimento di un primo interrogatorio, la polizia e il pubblico ministero sono tenuti a informare la vittima sui suoi diritti e obblighi nel procedimento penale. Devono inoltre segnalare alla vittima l'indirizzo e i compiti dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati e illustrarle le prestazioni d'aiuto che può richiedere e i termini da rispettare. La polizia propone alla vittima di segnalare il proprio nome e l'indirizzo a un consultorio che provvederà a contattarla. Se la vittima acconsente, si procede di conseguenza (art. 305 cpv. 3 CPP, art. 12 cpv. 2 LAV<sup>6</sup>).

Qualora la vittima venga invece interrogata in un secondo momento, queste informazioni dovranno essere comunicate in quell'occasione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione, le informazioni sono comunicate alla vittima prima del dibattimento (art. 330 CPP).

## **2.2 Procedure e misure speciali**

Le possibilità a disposizione della vittima di un atto di violenza dipendono anche dal tipo di procedimento con cui viene esaminata l'accusa di reato. Oltre al procedimento penale ordinario si rimanda pertanto anche alle procedure e alle misure speciali di seguito indicate.

### **2.2.1 Procedura del decreto d'accusa**

La procedura del decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP) è avviata dal pubblico ministero e si applica nei casi in cui quest'ultimo ritenga sufficiente una multa, una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore o una pena detentiva non superiore a 6 mesi. Il pubblico ministero emette il decreto d'accusa e la persona che ha subito la violenza non è di norma legittimata a impugnare il decreto (art. 354 CPP). Le pretese civili vengono annotate nel decreto d'accusa se riconosciute dall'imputato. Le pretese civili non riconosciute devono essere fatte valere in giudizio dalla persona che ha subito violenza, proponendo un'azione separata presso un foro civile (art. 353 cpv. 2 CPP). Si tratta di una procedura sommaria in cui la giustizia è resa senza necessità di comparire pubblicamente dinanzi a un tribunale.

<sup>6</sup> Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati del 23.3.2007, RS 312.5.

## **2.2.2 Procedura abbreviata**

La procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) deve essere richiesta dall'imputato. La pena detentiva non può essere superiore a 5 anni e l'imputato deve inoltre ammettere i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconoscere quanto meno nella sostanza le pretese civili. Nel dibattimento si procede all'interrogatorio dell'imputato ma non ha luogo alcuna procedura probatoria.

## **2.2.3 Procedura nei confronti di minorenni**

I procedimenti nei confronti di imputati che al momento in cui hanno commesso il reato avevano un'età compresa tra i 10 e i 17 anni, sono disciplinati dalla Procedura penale minorile<sup>7</sup>. Anche a questo tipo di procedura si applicano la definizione di vittima prevista dal codice di diritto processuale penale e i diritti particolari riconosciuti alle vittime. L'accusatore privato non partecipa al dibattimento (art. 20 cpv. 2 PPMIn). L'autorità inquirente e il tribunale dei minorenni possono tentare di addvenire a una conciliazione o ottenere una riparazione (art. 16 PPMIn). Possono inoltre sospendere in qualsiasi momento il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea (art. 17 PPMIn). Nella procedura del decreto d'accusa nei confronti di imputati minorenni si può altresì decidere in merito a pretese civili (art. 32 cpv. 3 PPMIn).

## **2.2.4 Carcere preventivo e altre misure di sicurezza**

La vittima di un atto di violenza non può in alcun modo intervenire in merito alla disposizione della carcerazione preventiva o di sicurezza, che resta di competenza esclusiva dell'autorità di perseguimento penale (art. 220 segg. CPP). La vittima non ha alcun diritto nemmeno in relazione alla disposizione di misure sostitutive, ad esempio il divieto di contatto o l'interdizione di accedere a un'area o l'impiego della cavigliera elettronica (art. 237 CPP). Le persone qualificate come vittime ai sensi del CPP vengono tuttavia informate in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o all'eventuale fuga dell'imputato (art. 214 cpv. 4 CPP).

A titolo integrativo va infine citata la misura della cauzione preventiva. Chi viene minacciato di un crimine o di un delitto, può richiedere una cauzione preventiva consistente in una promessa da parte dell'autore delle minacce di non commettere il reato, con contestuale prestazione di una garanzia (art. 66 CP, art. 372 seg. CPP).

<sup>7</sup> Art. 1 della legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) del 20 marzo 2009, RS **312.1**.

## **2.3 Conclusioni del procedimento**

### **2.3.1 Conclusione senza sentenza o con assoluzione**

La querela o la denuncia non comportano necessariamente una sentenza di condanna (o di assoluzione)<sup>8</sup>. Sia il diritto materiale che quello processuale prevedono infatti una serie di motivi che possono determinare l'abbandono del procedimento.

L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione nei seguenti casi:

- punizione priva di senso (art. 52 CP), ovvero se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità;
- riparazione (art. 53 CP), ovvero se il danno viene risarcito materialmente o in altro modo e siano adempiute altre condizioni; l'autorità deve tra l'altro ritenere che la parte lesa abbia scarso interesse ad avviare il procedimento penale; il pubblico ministero convoca il danneggiato e l'imputato a un'udienza allo scopo di ottenere la riparazione (art. 316 cpv. 2 e 3 CPP);
- autore così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata (art. 54 CP);
- successiva contrazione di matrimonio o unione domestica registrata da parte di chi ha compiuto atti sessuali con fanciulli o con persone dipendenti (art. 187 CP e art. 188 CP, entrambi sono reati perseguibili d'ufficio); si tratta in questo caso di una disposizione potestativa;
- scarsa differenza di età tra l'autore del reato e la vittima o particolari circostanze in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP); anche in questo caso si tratta di una disposizione potestativa.

In caso di esibizionismo il procedimento penale può essere sospeso se il colpevole si sottopone a trattamento medico (art. 194 cpv. 2 CP). Speciali regolamentazioni sono previste per la violenza all'interno dei rapporti di coppia (art. 55a CP, cfr. n. 2.3.2).

Il procedimento va abbandonato qualora gli indizi di reato si dimostrino infondati, se sussistono cause esimenti, se i presupposti processuali non sono adempiuti o vi sono impedimenti a procedere o se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione (cfr. art. 310, 319, 329 CPP). Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare un'udienza di conciliazione che chiude il procedimento senza la pronuncia di una sentenza. Se il denunciante non compare all'udienza di conciliazione, la querela si intende ritirata per cui il procedimento può, anche in questo caso, essere abbandonato (art. 316 cpv. 1 CPP).

Eccezionalmente il procedimento può essere abbandonato nell'interesse della vittima minorenni (ai sensi del CPP; art. 319 cpv. 2), se l'interesse della vittima, che al momento del reato non aveva ancora 18 anni, lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; la vittima deve inoltre acconsentire all'abbandono del procedimento. Diversamente da quanto disposto in merito all'abbandono del procedimento nei reati commessi

<sup>8</sup> Nel Cantone di Zurigo circa l'80% dei procedimenti avviati per violenza domestica viene sospeso, soprattutto in virtù dell'art. 55a CP e del diritto di non deporre.

all'interno di un'unione domestica (cfr. n. 2.3.2), in questo caso non è previsto un periodo di riflessione entro il quale la vittima può rivedere la propria decisione.

La proposta di prevedere la mediazione nel processo penale nei confronti di adulti (art. 317 D-CPP) non è stata accolta dal Parlamento.

### **2.3.2 Sospensione in caso di violenza domestica (art. 55a CP)**

#### **Contesto di riferimento della disposizione**

L'art. 55a CP è strettamente correlato alla disposizione che qualifica determinati crimini, commessi all'interno di un rapporto di coppia o nell'anno successivo allo scioglimento della relazione (cfr. supra n. 2.3.1), come reati perseguibili d'ufficio. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° aprile 2004. La commissione preparatoria del Consiglio nazionale ritiene che la decisione di elevare al rango di reati perseguibili d'ufficio gli atti di violenza commessi all'interno di un'unione domestica non tiene nella giusta considerazione tutti gli interessi delle vittime. In alcuni casi l'indagine penale nei confronti della persona interessata può infatti recare più danni che benefici. Occasionalmente si ricorre alla possibilità della sospensione del procedimento prevista dall'art. 55a CP, poiché gran parte dei reati legati all'ambito della violenza domestica commessi da incensurati vengono puniti con una pena pecuniaria. Una pena di questo tipo però non colpisce unicamente l'autore del reato ma in maniera indiretta (dal punto di vista economico) anche gli altri familiari.

#### **Oggetto della disposizione**

Questa disposizione speciale si applica quando durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o il concubinato o nell'anno successivo al divorzio o allo scioglimento della relazione viene commesso un reato non molto grave. La persona colpita dall'episodio di violenza riveste un ruolo molto importante. Deve infatti richiedere la sospensione del procedimento o acconsentire alla sospensione ordinata dall'autorità. Se la vittima mantiene la propria decisione anche dopo un periodo di riflessione di 6 mesi, la sospensione provvisoria diventa definitiva. Questa procedura non è applicabile a tutti i reati perseguibili d'ufficio commessi all'interno di un'unione domestica, ma solo in caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 comma 3-5 CP), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2, lett. b, b<sup>bis</sup> e c CP), minacce (art. 180 cpv. 2 CP) e coazione (art. 181 CP). I procedimenti per coazione sessuale e violenza carnale non possono essere sospesi.

#### **Giurisprudenza e dottrina**

L'art. 55a CP contiene una disposizione potestativa che richiede un'attenta valutazione degli interessi in gioco. Il Tribunale federale ha tuttavia interpretato la disposizione in maniera restrittiva e deciso che si debba accogliere la dichiarazione di disinteresse della vittima, salvo che il pubblico ministero riesca a dimostrare che la vittima ha agito sotto costrizione, cosa che è comunque molto difficile da provare. L'interpretazione restrittiva del Tribunale federale è stata accolta criticamente dalla

dottrina. L'intento del legislatore era quello di impedire che la decisione di non sospendere il procedimento spettasse unicamente alla vittima; le autorità competenti dovrebbero pertanto prendere in considerazione anche altri criteri<sup>9</sup>. La dottrina nutre anche serie riserve sull'art. 55a CP<sup>10</sup>, poiché questa disposizione non darebbe sempre una risposta adeguata alle esigenze delle vittime.

### **2.3.3 Sentenza con sanzioni**

La propensione della vittima alla denuncia è anche influenzata dal tipo di pena che potrebbe essere comminata all'autore del reato. In caso di condanna sono previste - a seconda del reato - tre tipi di pene: pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e pena detentiva (art. 34 segg. CP). Tutte e tre le pene possono essere sospese o pronunciate con la condizionale (art. 42 segg. CP). Le pene con la condizionale possono essere associate all'imposizione di norme di condotta (art. 44 cpv. 2 e 94 CP). Nei casi di violenza domestica l'autore del reato può essere costretto a seguire un programma di recupero o a frequentare un consultorio. Le eventuali misure sanzionatorie (soprattutto le misure terapeutiche o l'internamento) possono comunque essere ordinate in aggiunta o in sostituzione della pena stessa (art. 56 segg. CP) e vengono stabilite in base alla situazione individuale di chi ha commesso il reato e alle esigenze di maggiore protezione della collettività.

## **2.4 Parti coinvolte nel procedimento penale**

### **2.4.1 Vittima**

Il presupposto essenziale per essere considerati vittime ai sensi del Codice di procedura penale è che la persona danneggiata, a causa del reato, sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 CPP). Pertanto una persona è qualificata come vittima in base alle conseguenze del reato riscontrate nel caso specifico. La decisione di attribuzione dello status di vittima nel procedimento penale spetta alle autorità di perseguimento penale. La vittima è sempre ritenuta anche persona danneggiata. Viceversa non tutte le persone danneggiate sono considerate vittime ai sensi del CPP.

Nell'articolo 117 CPP sono elencati i principali diritti spettanti alla vittima (e ai suoi congiunti) nel procedimento penale. Nel presente rapporto si rimanda tuttavia solo ad alcuni aspetti di particolare interesse:

- protezione della personalità (in talune circostanze l'udienza si svolge a porte chiuse, art. 70 cpv. 1, lett. a CPP; in linea di principio non vengono divulgati al pubblico il nome e l'indirizzo della vittima, art. 74 cpv. 4 CPP);
- diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia oltre che dal proprio patrocinatore (art. 70 cpv. 2 e art. 152 cpv. 2 CPP);

<sup>9</sup> Christoph Riedo, *Strafverfolgung um jeden Preis?*, RPS 127 (2009), pag. 424; Christoph Riedo, *Delikte im sozialen Nahraum*, RPS 122 (2004), pag. 274 segg.

<sup>10</sup> Riedo, *Strafverfolgung um jeden Preis?*, RPS 127 (2009), pag. 437; Riedo, *Delikte im sozialen Nahraum*, RPS 122 (2004), pag. 278 segg.

- se la vittima lo domanda le si evita il confronto con l'imputato, salvo che il diritto dell'imputato di essere sentito non possa essere garantito in altro modo o che un interesse preponderante del perseguimento penale esiga il confronto imperativamente (art. 152 cpv. 4 CPP).

Alle vittime di reati sessuali vengono inoltre riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso (se la vittima lo richiede, art. 153 cpv. 1 CPP);
- diritto di richiedere che l'autorità giudicante sia composta da almeno una persona del loro stesso sesso (se la vittima lo richiede, art. 335 cpv. 4 CPP);
- facoltà di non rispondere alle domande concernenti la propria sfera intima (art. 169 cpv. 4 CPP);
- diritto di avere un traduttore del loro stesso sesso (se la vittima lo richiede, art. 68 cpv. 4 CPP).

Sono previste inoltre misure speciali per la protezione delle vittime minorenni (art. 154 CPP). Qualora appaia che l'interrogatorio potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, l'interrogatorio deve essere eseguito con particolare cautela. Nel corso dell'intero procedimento la vittima non può di norma essere interrogata più di due volte. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo. Se necessario le registrazioni video possono essere ordinate anche per l'interrogatorio di adulti (art. 76 cpv. 4 CPP). L'interrogatorio di vittime minorenni particolarmente vulnerabili è effettuato da personale appositamente formato.

La vittima è sentita in qualità di testimone (art. 162 segg. CPP), salvo che non si sia costituita accusatore privato (vedi n. 2.4.4). È pertanto soggetta all'obbligo di testimoniare (ferma restando la facoltà di non deporre) e di dire la verità ed è quindi punibile in caso di falsa testimonianza (art. 177 CPP). Le vittime minorenni che non hanno ancora compiuto 15 anni, non sono considerate testimoni ma persone informate sui fatti e, come avviene per l'accusatore privato, non sono tenute a deporre (art. 178 e art. 180 CPP). In talune circostanze devono deporre sia nell'ambito della procedura preliminare che in occasione del dibattimento (art. 343 CPP).

## 2.4.2 Denunciante

Chi presenta querela (di norma la vittima) viene qualificato per legge come accusatore privato (art. 118 cpv. 2 CPP) e gode dello status di parte nel procedimento penale. Il denunciante può ritirare la querela e interrompere il procedimento finché non sia stata pronunciata la sentenza di seconda istanza (art. 33 CP).

Chi invece denuncia alle autorità di perseguimento penale un reato perseguibile d'ufficio non gode immediatamente dei diritti spettanti alle parti ma può unicamente richiedere che l'autorità di perseguimento penale gli comunichi se è stato avviato un procedimento penale e come verrà espletato. La denuncia non può essere ritirata (art. 104 CPP).

### **2.4.3 Danneggiato**

In relazione agli atti di violenza che qui ci interessano, il querelante o denunciante è sempre considerato un danneggiato (art. 115 CPP). Questo status non gli assicura di per sé la condizione di parte coinvolta nel procedimento, ma gli garantisce determinati diritti procedurali, ad esempio il diritto di esaminare gli atti, affinché il danneggiato possa decidere se costituirsi o meno accusatore privato. Per proteggere il danneggiato o i suoi congiunti è possibile inoltre informare i servizi sociali e le autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 75 CPP).

### **2.4.4 Accusatore privato**

A differenza dei reati perseguibili a querela di parte, per ottenere il riconoscimento dello status di accusatore privato in relazione ai reati perseguibili d'ufficio, è indispensabile rendere una dichiarazione (art. 118 CPP). L'accusatore privato, così come l'imputato e il pubblico ministero, è una delle parti coinvolte nel procedimento penale (art. 104 CPP) e può decidere di costituirsi tale e di partecipare al procedimento penale, proponendo solo un'azione penale o solo un'azione civile (ammesso che sia possibile un processo civile, cosa che dipende anche dal comportamento dell'autore del reato, cfr. n. 2.2) o entrambe le azioni. Può inoltre interporre ricorso contro la sentenza e impugnare la decisione di colpevolezza; la decisione sulla sanzione inflitta non può tuttavia essere impugnata (art. 382 cpv. 2 CPP). Qualora il denunciante scelga di costituirsi accusatore privato, cambia di conseguenza l'obbligo all'informazione a cui è soggetto: non viene infatti interrogato come testimone ma come persona informata sui fatti (art. 178, lett. a CPP). È quindi tenuto a deporre (art. 180 CPP) ma, a differenza di quanto previsto per i testimoni, le dichiarazioni false non hanno di per sé conseguenze penali, salvo che integrino il reato di sviamento della giustizia, denuncia mendace o favoreggiamento.

## **3 Percentuale di denunce e propensione alla denuncia**

### **3.1 Frequenza dei casi di violenza**

Nel 2011 la polizia è venuta a conoscenza di quasi 45 000 reati violenti commessi su tutto il territorio svizzero. La tabella 4 dell'allegato 1 mostra la frequenza con cui sono stati commessi determinati tipi di reato.

Molto spesso gli atti di violenza non vengono denunciati, soprattutto nei casi in cui la vittima e l'autore del reato si conoscono. Ciò significa, in altre parole, che la parte sommersa del fenomeno è molto consistente. La statistica sull'aiuto alle vittime di reati<sup>11</sup> consente in qualche misura di completare il quadro, sebbene sia da considerare che è possibile rivolgersi a un consultorio per l'aiuto alle vittime di reati anche decenni dopo che è stato commesso il reato (cfr. art. 15 cpv. 2 LAV). Nel 2010 sono state effettuate circa 8700 consulenze che non hanno portato all'avvio di una procedura investigativa o di un procedimento penale. Nel 18 per cento dei casi di consulenza non è noto se alla consulenza è seguito un procedimento. La percentuale di casi di consulenza che hanno portato all'apertura di un'inchiesta penale è salita negli

<sup>11</sup> [www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01.html).



ultimi anni al 47 per cento di tutte le consulenze effettuate nel 2010<sup>12</sup>. Non si sa con certezza se la vittima (o le persone vicine alla vittima) abbia prima sporto denuncia e successivamente si sia rivolta al consultorio (cfr. art. 8 LAV<sup>13</sup>) o viceversa. La percentuale di casi di consulenza che hanno o non hanno portato a un'inchiesta penale varia a seconda della tipologia di reato.

## **3.2 Frequenza dei casi di violenza domestica**

### **3.2.1 Aspetti generali**

Per violenza domestica si intende la minaccia o l'uso di violenza fisica, psicologica o sessuale da parte di una persona su un'altra persona che fa o ha fatto parte del suo stesso nucleo familiare. Il fenomeno ha molteplici sfaccettature ed è caratterizzato da una persona che minaccia o usa sistematicamente violenza fisica, psicologica o sessuale contro un'altra persona, nel tentativo di metterla in una posizione di inferiorità per rafforzare il proprio potere.

Lo studio complementare evidenzia la frequenza con cui vengono commessi gli atti di violenza domestica. Nel 2009 e nel 2010 circa l'1,3 per cento delle donne interpellate e lo 0,5 per cento degli uomini hanno subito violenza in ambito domestico. Le donne sono state più spesso vittime di vie di fatto e di minacce che di aggressioni sessuali<sup>14</sup>. Dal confronto dei risultati di questo studio con quelli del Crime Survey emerge che il 6 per cento delle donne vittime di aggressioni sessuali ha subito violenza domestica e il 9 per cento di queste ha riferito di essere stato oggetto di vie di fatto o di minacce<sup>15</sup>. Questa percentuale è diminuita rispetto al sondaggio del 2004 (9% contro 11%)<sup>16</sup>, sebbene vada evidenziato che le domande e le categorie di autori dei reati non erano identiche nei due sondaggi.

È interessante osservare soprattutto come si è evoluto il fenomeno della violenza in ambito domestico in seguito alla revisione della legge, entrata in vigore il 1° aprile 2004, per cui determinati reati non vengono più perseguiti solo a querela di parte ma anche d'ufficio.

I dati disponibili, provenienti da diverse fonti, mostrano un quadro sostanzialmente omogeneo, dal quale emerge che dal 2004 gli episodi di violenza domestica si sono quantomeno stabilizzati<sup>17</sup>. Come confermato anche dalla statistica sugli aiuti alle vittime di reati, gli agenti di polizia hanno evidentemente assolto con grande impegno al compito di informare le vittime sulla possibilità di ricorrere ai consultori. È inoltre interessante osservare la differente escalation della violenza nei rapporti di coppia esistenti e in quelli già sciolti. Pare infatti che l'introduzione della qualifica di alcuni crimini come reati perseguibili d'ufficio e di misure collaterali - soprattutto di diritto civile (nell'ambito delle leggi contro la violenza) - abbiano inciso mag-

<sup>12</sup> [www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01/key/ueberblick/01.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01/key/ueberblick/01.html).

<sup>13</sup> Oggi: art. 305 CPP.

<sup>14</sup> Studio complementare, pag. 2.

<sup>15</sup> Crime Survey, tabella 21; il Crime Survey fornisce informazioni solo in merito ai reati sessuali e alle vie di fatto.

<sup>16</sup> Crime Survey, tabella 22.

<sup>17</sup> Cfr. ad es. la Statistica criminale di polizia (SCP),

[www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/19/22/publ.Document.157825.pdf](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/19/22/publ.Document.157825.pdf).

giormente sugli atti di violenza commessi da ex partner che su quelli perpetrati nell'ambito di rapporti di coppia esistenti.

Merita inoltre considerazione la reazione mostrata dai partner colpiti da atti di violenza domestica. Secondo quanto riportato nel sondaggio dai partner interpellati, quasi la metà di loro (42 %) ha rotto il rapporto di coppia dopo l'escalation di violenza, mentre nel 13 per cento dei casi la relazione si era conclusa appena prima dell'aggressione. L'intervento della polizia si riscontra soprattutto nell'ambito di crisi per una separazione imminente o già in atto.

Sebbene la decisione di qualificare alcuni crimini come reati perseguibili d'ufficio mirasse di per sé a incrementare i tassi di intervento della polizia, i dati disponibili non indicano che quest'obiettivo sia stato raggiunto. Rimane il dubbio se la decisione sul perseguimento d'ufficio di determinati reati abbia avuto un effetto controproducente, per cui la vittima oggi si rivolge meno facilmente alla polizia poiché teme di mettere in moto l'ingranaggio del perseguimento penale che reputa scarsamente efficace. In tale contesto non si può non citare il celebre studio «Minneapolis Domestic Violence Experiment»<sup>18</sup> che ha influenzato anche i lavori preparatori alla decisione di elevare i reati di violenza domestica al rango di reati perseguibili d'ufficio in Svizzera ma che, per i noti problemi di affidabilità che ne sono derivati, va considerato decisamente inattendibile.

Va infine evidenziato che, nell'esercizio della loro professione, il personale medico, gli insegnanti e le autorità di protezione degli adulti constatano regolarmente indizi di violenza domestica o nutrono sospetti in merito. In numerosi ospedali sono presenti gruppi specializzati nella tutela dei bambini, che offrono aiuto e consulenza ai minori maltrattati. In questi casi spesso non è possibile o non è opportuno sporgere denuncia. I medici, gli psicoterapeuti - alla stregua di altre figure professionali - sono peraltro impossibilitati a denunciare i reati essendo vincolati dal segreto professionale (art. 321 CP), salvo che la legge non preveda il diritto o l'obbligo di presentare la denuncia<sup>19</sup> e sussista quindi una causa esimente che rende lecito un atto in sé punibile per legge (art. 14 CP). Agli insegnanti o alle autorità cantonali e comunali non incombe l'obbligo di denuncia a livello nazionale<sup>20</sup>; la denuncia è però ammessa a livello comunale o cantonale se regolamentata per legge. In fondo tutte queste figure professionali instaurano un rapporto di fiducia più o meno intenso con la vittima, che potrebbe subire conseguenze negative da un'eventuale denuncia presentata a sua insaputa.

<sup>18</sup> Lo studio «Minneapolis Domestic Violence Experiment», condotto nel 1981, ha cercato di dare risposta al quesito sul possibile effetto deterrente che l'arresto o la mancata reazione della polizia ad un atto di violenza domestica avrebbero sull'autore del reato. Gli esperti si sono schierati su due fronti opposti. I sostenitori della teoria dell'effetto di intimidazione ritengono che la pena scoraggi tendenzialmente l'autore dal ripetere il reato, mentre sono di parere opposto i sostenitori della teoria secondo cui in questo modo le persone coinvolte vengono etichettate: a seguito dell'applicazione di una pena, ad esempio l'arresto, il sospettato verrebbe infatti bollato - dinanzi alla collettività e anche a se stesso - come criminale, con il conseguente aumento della probabilità di reiterazione del reato. Sebbene il risultato dello studio abbia avvalorato la tesi dell'effetto deterrente dell'arresto sulla reiterazione degli atti di violenza domestica («Domestic Violence: Study Favors Arrest»), per diverse ragioni i risultati ottenuti hanno destato notevoli perplessità.

<sup>19</sup> Cfr. ad es. l'art. 15 della Legge sanitaria del Cantone di Zurigo.

<sup>20</sup> Cr. Tuttavia n. 8.2.

È difficile effettuare un'analisi statistica delle informazioni a disposizione delle categorie professionali precedentemente menzionate, poiché i fatti non sono del tutto verificati e i dati non sono raccolti sistematicamente.

### **3.2.2                    Dati e statistiche sulla violenza domestica disponibili a livello nazionale**

#### **Fonti**

La Statistica criminale di polizia (SCP), il Crime Survey, la Statistica sugli aiuti alle vittime di reati e la Statistica dell'assicurazione contro gli infortuni sono le principali fonti sulla violenza domestica nell'intero territorio svizzero.

Altre fonti sono costituite dai sondaggi condotti tra le vittime su tutto il territorio svizzero a partire dal 1984, a intervalli irregolari. Significativi in tale ambito sono in particolare i risultati del sondaggio del 2011<sup>21</sup> che possono essere confrontati con i sondaggi precedenti del 2005 e del 2000 e con un sondaggio del 2003 indirizzato esclusivamente alle donne<sup>22</sup>. Questi dati non tracciano solo un quadro complessivo dell'evoluzione della violenza domestica (soprattutto contro le donne) ma analizzano anche la propensione delle vittime alla denuncia, le caratteristiche degli autori dei reati e le circostanze in cui vengono commessi i crimini. I dati non sono però disponibili per tutti gli anni. Anche i campioni di riferimento spesso non sono sufficienti a ricavare informazioni attendibili su episodi sporadici.

#### **Statistica criminale di polizia (SCP)**

I dati sulla violenza domestica vengono raccolti dai singoli corpi di polizia e i rilevamenti sono eseguiti a livello nazionale a partire dal 2009, anno della revisione della SCP. Questo significa che la statistica contiene i dati sullo sviluppo del fenomeno riferiti solo al periodo 2009-2011. Lo stesso discorso vale per la statistica delle condanne penali di adulti e per quella relativa alle condanne penali di minori. Tutte queste statistiche forniscono tuttavia solo informazioni sui reati denunciati e su quelli che hanno portato a una condanna, ma non danno alcun ragguaglio sulla propensione alla denuncia.

Come detto sopra, soltanto dalla revisione, nel 2009, della SCP i dati relativi agli atti di violenza domestica sono registrati separatamente da quelli relativi ad altre tipologie di reato. Con il sostegno UFU, l'UST ha pubblicato una panoramica sugli episodi di violenza domestica registrati dalla polizia tra il 2009 e il 2011<sup>23</sup>. In tale periodo il numero dei reati violenti commessi in ambito domestico è diminuito del 7,3 per cento; non sono tuttavia diminuiti diversi reati violenti quali gli omicidi (+8 %), i tentati omicidi (+20,4 %) e le lesioni gravi (+27,3 %), nonché i reati nell'ambito

<sup>21</sup> Cfr. Studio complémentaire.

<sup>22</sup> Killias Martin / Simonin Mathieu / De Puy Jacqueline, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey, Berna: Stämpfli 2005.

<sup>23</sup> Violenza domestica registrata dalla polizia – una panoramica, novembre 2012, [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > 19 Criminalità, diritto penale > panorama > novità sul tema > 23.11.2012

della violenza psichica (p.es. diffamazione: 58,1 %). Più di tre quarti dei reati di violenza domestica vengono commessi contro i partner attuali o gli ex partner (53,1 % contro partner attuali). Mentre nelle relazioni in corso predomina la violenza fisica, la violenza psichica è esercitata soprattutto contro persone con cui gli autori hanno avuto una relazione in passato. Nelle relazioni in corso gli uomini sono più colpiti da diffamazione o calunnia rispetto alle donne; mentre vittime di gravi reati di violenza fisica sono soprattutto le donne. Le vittime di reati sessuali sono quasi esclusivamente donne. Le donne e i cittadini stranieri sono le principali vittime di violenza domestica. Una tabella mostra l'evoluzione per determinati reati nel 2010 e 2011 (cfr. per i dettagli l'allegato 1, Tabella 1).

## Crime Survey

Il numero di vittime rilevato dai «Crime Survey» disponibili mostra che le percentuali sono rimaste stabili negli anni. Nel 2009 e 2010, rispettivamente l'1,1 per cento (46 persone) e l'1 per cento (42 persone) delle donne interpellate sono state vittime di vie di fatto o di minacce, dato che corrisponde a tassi del 29 per cento e 21 per cento di tutte le vie di fatto e di tutte le minacce rilevate. Da un confronto con i dati del sondaggio 2005 emerge un quadro analogo: il 18 per cento degli episodi di violenza commessi tra il 2000 e il 2004 è stato consumato in casa<sup>24</sup>. Poco meno dell'11 per cento delle donne interpellate ha subito violenza da parte del proprio partner attuale o dell'ex partner<sup>25</sup>.

Nel Crime Survey 2011 sono stati inoltre raccolti per la prima volta anche i dati relativi alla violenza domestica nei confronti di uomini, sebbene si osservi una frequenza nettamente inferiore rispetto alle donne (lo 0,5 % degli interpellati uomini contro l'1,0 % delle donne ha riferito di essere stato vittima di violenza). A tale proposito va evidenziato che la violenza domestica contro gli uomini viene commessa prevalentemente da altri uomini ed è pertanto probabile che si verifichi relativamente spesso nell'ambito di relazioni omosessuali.

Interrogate sull'ultimo episodio di violenza vissuto, quasi il 15 per cento (17) delle vittime ha dichiarato nel Crime Survey 2011 di aver richiesto l'intervento della polizia, per lo più in casi di vie di fatto e minacce nei confronti di donne. Se si aggiungono i contatti successivi, la polizia è venuta a conoscenza del 22 per cento (26 casi) dei casi di violenza commessi in ambito domestico. Ciò significa che la polizia, nel caso di vie di fatto e minacce commesse in ambito domestico, viene contattata con una frequenza pressoché identica a quella con cui vengono denunciate le aggressioni fisiche perpetrate in altri contesti.

<sup>24</sup> Killias Martin / Haymoz Sandrine / Lamon Philippe, Swiss Crime Survey. Die Kriminalität in der Schweiz im Lichte der Opferbefragung von 1984 bis 2005, Berna: Stämpfli 2007, pag. 48.

<sup>25</sup> Killias Martin / Simonin Mathieu / De Puy Jacqueline, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey (IVAWS), Berna, 2005, pag. 42.

Il sondaggio sulle donne effettuato nel 2003 ha evidenziato che le vittime di sesso femminile hanno chiamato la polizia nel 28 per cento dei casi mentre il 7 per cento ha sporto querela<sup>26</sup>.

### **Statistica sugli aiuti alle vittime di reati**

Nella statistica sugli aiuti alle vittime di reati<sup>27</sup> sono riportate tutte le consulenze prestate dai consultori. Anche nell'analisi di questi dati s'impone prudenza. I sondaggi condotti tra le vittime mostrano infatti che molte persone che hanno subito atti di violenza non si rivolgono a un consultorio. A tale proposito il numero di consulenze prestate dipende dall'esigenza del danneggiato di ricevere aiuto e dalla consapevolezza di avere l'opportunità di rivolgersi a un consultorio. L'esigenza di ricevere consulenza delle persone che puntano al perseguimento penale, non è comunque necessariamente identica a quella delle persone che non desiderano denunciare il reato alla polizia. Anche la conoscenza stessa dell'opportunità di richiedere una consulenza è diversa a seconda che sia stata aperta o meno un'inchiesta penale. Da anni ormai la polizia informa sistematicamente le vittime di atti di violenza che denunciano i reati sulla possibilità di richiedere aiuto a un consultorio.

La statistica sugli aiuti alle vittime di reati consente comunque di operare un confronto tra le persone che denunciano i reati e quelle che rinunciano a farlo, tema su cui ritorneremo in seguito. Anche in questo caso si raccomanda tuttavia estrema cautela nell'interpretazione dei risultati. La statistica sugli aiuti alle vittime di reati non contiene solo i dati relativi alle vittime di atti di violenza domestica ma in linea di principio anche quelli relativi a tutte le vittime che si sono rivolte a un consultorio.

Di seguito vengono forniti i dati sulla frequenza delle denunce (e sulla percentuale di reati non denunciati). Questi dati si possono ottenere unicamente mediante sondaggi. Solo la statistica sugli aiuti alle vittime di reati contiene dati certi sulla percentuale di casi che hanno portato alla denuncia alla polizia.

Se si considerano le consulenze offerte dai consultori di aiuto alle vittime di reati, si evidenzia che l'aiuto viene richiesto soprattutto dalle donne che hanno subito violenza (75 % nel 2010). Nel 55 per cento dei casi le consulenze prestate nel 2010 hanno avuto per oggetto le conseguenze di lesioni personali e vie di fatto. Circa il 15 per cento ha riguardato le coazioni sessuali e/o la violenza carnale. Nelle consulenze prestate alle vittime di sesso femminile, la percentuale di vittime di nazionalità straniera è pari al 30 per cento.

Confrontando le consulenze che nel 2010 hanno portato all'apertura di un procedimento penale con quelle per le quali non è stato avviato alcun procedimento, si rileva quanto segue:

- l'avviamento di un procedimento penale è meno frequente nel caso di vittime minorenni rispetto alle vittime adulte (percentuale di casi che non hanno

<sup>26</sup> Killias Martin / Simonin Mathieu / De Puy Jacqueline, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey (IVAWS), Berna: 2005, pag. 84.

<sup>27</sup> [www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01.html).

portato all'avvio di un procedimento penale quasi 44 %, per gli adulti circa 31 %);

- il procedimento penale viene aperto in pochi casi, soprattutto in relazione alle consulenze relative a reati sessuali perpetrati nei confronti di fanciulli;
- il procedimento penale viene avviato invece quasi con la stessa frequenza per quanto riguarda le consulenze offerte a vittime straniere e svizzere (51 % contro 49 %).

La statistica sugli aiuti alle vittime di reati mostra il seguente quadro: di tutte le consulenze prestate nel 2010, oltre la metà (52 %) ha riguardato vittime di aggressori appartenenti alla cerchia familiare, oltre il 90 % di tali vittime ha subito almeno un atto di violenza.

Le vittime della violenza domestica sono soprattutto donne (87 %) di nazionalità svizzera (51 %).

Per quanto attiene alla propensione alla denuncia, nel 2004 si osserva un repentino aumento dei casi di consulenza che hanno dato avvio a un procedimento penale, seguito da una fase di stabilizzazione (cfr. allegato 2, grafico 2). Le consulenze che non hanno dato adito a un procedimento penale sono invece rimaste pressoché costanti in questi anni, molto probabilmente come diretta conseguenza del passaggio al perseguimento d'ufficio di determinati reati commessi nell'unione domestica, prima perseguibili a querela di parte.

## **Statistica dell'assicurazione contro gli infortuni (SUVA)**

I dati specifici relativi agli atti di violenza consumati in ambito domestico a partire dal 1994 si possono desumere dalle statistiche dell'assicurazione svizzera contro gli infortuni<sup>28</sup>, che registra in linea di principio tutti gli atti di violenza commessi in ambito domestico che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche. In linea teorica le violenze riscontrate in ambito domestico potrebbero essere state commesse anche da una persona esterna alla famiglia, così come gli atti di violenza tra familiari non si consumano necessariamente all'interno dell'abitazione familiare. Come mostrano i sondaggi condotti tra le vittime, queste differenze hanno comunque una scarsa incidenza sui risultati. L'istituto SUVA assicura quasi tutte le persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che lavorano almeno otto ore alla settimana, ossia il 75 per cento degli uomini e il 62 per cento delle donne tra i 15 e i 64 anni. Se si considera l'elevata incidenza dei non occupati tra i giovani in formazione, il SUVA e la relativa statistica contemplano i dati relativi alla maggior parte della popolazione attiva. Elemento significativo per valutare le informazioni di seguito riportate circa l'evoluzione della violenza domestica è che il tasso di rilevamento è rimasto pressoché invariato nel corso degli anni presi in esame. L'alta affidabilità della statistica SUVA è confermata anche dal fatto che i dati raccolti sui fenomeni corrispondono quasi perfettamente ai risultati della SCP e a quelli dei Crime Survey.

Il grafico 1 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione dei casi di lesioni subite per atti di violenza domestica.

<sup>28</sup> Lanfranconi, Bruno, Nouvelle montée de la violence chez les jeunes. Résultats des statistiques de l'assurance-accidents selon la LAA, Lucerna 2011, consultabile all'indirizzo: [www.unfallstatistik.ch/f/publik/artikel/pdf/artikel\\_23\\_f.pdf](http://www.unfallstatistik.ch/f/publik/artikel/pdf/artikel_23_f.pdf).

Emerge come il numero di episodi di violenza domestica, dall'inizio dei rilievi nel 1994, sia rimasto pressoché invariato - e questo con riferimento alle vittime di entrambi i sessi. Tendenza completamente diversa si osserva per gli atti di violenza commessi al di fuori delle mura domestiche, che sono invece aumentati nel corso degli anni (in particolare nelle ore notturne e tra i giovani). Se si considerano gli anni che precedono e che seguono il 2004, si registra una lieve tendenza al calo per entrambi i sessi. Tale fenomeno potrebbe essere in parte riconducibile all'effetto delle nuove regole introdotte nel 2004 (perseguimento d'ufficio dei reati), sebbene sia sempre opportuno considerare con la dovuta cautela relazioni di causa effetto di questo tipo.

### 3.3 Frequenza delle denunce

La percentuale di denunce varia a seconda del tipo di aggressione subita. I reati contro la proprietà vengono denunciati con frequenza molto maggiore rispetto agli atti di violenza. Molto di rado vengono invece segnalati i reati sessuali. Sebbene a causa della diversità dei quesiti, dei campioni e dei periodi considerati sia difficile operare un confronto tra i differenti studi, di seguito si riportano alcuni risultati in merito.

Rapina: in relazione alle rapine denunciate in Svizzera si registrano le seguenti percentuali: 89 per cento (1984-88), 67 per cento (1995-97), 59 per cento (1999), 43 per cento (2000) e 31 per cento (2004). I giovani, che tendenzialmente sono meno propensi alla denuncia, hanno sporto denuncia nel 22 per cento (1999) e nel 29 per cento (2007) dei casi. In Germania le giovani vittime di atti di violenza hanno presentato denuncia nell'8-40% dei casi (a seconda dello studio considerato)<sup>29</sup>.

Lesioni personali in senso lato: in relazione alla violenza e alle minacce, in Svizzera sono stati registrati i seguenti dati: 29 per cento (1984-88), 26 per cento (1995), 32 per cento (1999), 25 per cento (2003), 22 per cento (2004). La violenza fisica sulle donne in Italia è stata denunciata nel 2006 nel 6 per cento dei casi<sup>30</sup>.

Violenza sessuale: le denunce nei casi di violenza sessuale, incluse le molestie, hanno fatto registrare in Svizzera le seguenti percentuali: 10 per cento (2003), 19 per cento (2004), 6 per cento (2005). Uno studio tedesco del 1990 ha riscontrato una

<sup>29</sup> Cfr. in merito Killias Martin / Berruex Thierry, *Die Anzeige bei der Polizei: Keine Frage des Zufalls*, Crimiscopes 1999 (n. 3), Losanna: Università di Losanna, 1999, pag. 1; Killias Martin / Haymoz Sandrine / Lamon Philippe, *Swiss Crime Survey. Die Kriminalität in der Schweiz im Lichte der Opferbefragung von 1984 bis 2005*, Berna: Stämpfli 2007, pag. 63; Simonin Mathieu / Killias Martin, *Anzeige von Gewaltdelikten: Eine Frage der Tatumstände oder der Merkmale von Täter oder Opfer?*, Crimiscopes 2003 (n. 22), Losanna: Università di Losanna, 2003, pag. 1; Ribeaud Denise / Eisner Manuel, *Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich, Oberentfelden: Sauerländer 2009*; Baier Dirk / Pfeiffer Christian / Simonson Julia / Rabold Susann, *Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt*, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN), Forschungsbericht Nr. 107, Hannover: 2009, pag. 42, consultabile all'indirizzo: [www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf](http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf); Kriminologisch-kriminologischen Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, *Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsoffern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige*, Analyse Nr. 2/2006, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (NRW), pag. 10.

<sup>30</sup> Cfr. in merito i riferimenti citati nella nota precedente e quelli dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma 2007, pag. 4.

quota di denunce pari al 13 per cento per questo tipo di reati. La violenza sessuale sulle donne in Italia è stata denunciata nel 2006 solo nell'1 per cento dei casi. La violenza sessuale sui giovani in Svizzera è stata invece denunciata nell'8 per cento (1999) e nel 6 per cento (2007) dei casi e in Germania nel 18 per cento dei casi<sup>31</sup>.

Violenza carnale: la Commissione europea, nel suo rapporto sulla violenza sulle donne, sottolinea come solo dall'1 al 12 per cento dei casi di violenza carnale venga denunciato alla polizia<sup>32</sup>. In Italia questo reato è stato denunciato nel 14 per cento dei casi (2006)<sup>33</sup>.

Anche gli atti sessuali con fanciulli rientrano nella casistica dei reati denunciati sporadicamente.

Violenza domestica: il tasso di denunce per violenza domestica è generalmente basso rispetto a quello registrato per altri tipi di reati, poiché si tratta di delitti contro la persona nei quali la vittima e l'autore del reato sono particolarmente vicini. Entrambi gli aspetti contribuiscono a far scendere il numero di denunce. Nel 22 per cento dei casi di violenza domestica è stato richiesto l'intervento della polizia (da parte della vittima o di terzi)<sup>34</sup>. A scopo di confronto è stata rilevata la percentuale di richieste di intervento negli anni dal 2009 al 2011 relativamente alle vie di fatto e alle minacce in ambito domestico e al di fuori del contesto privato, riscontrando un tasso del 24 per cento. Secondo il sondaggio del 2003 sulla propensione alla denuncia, il 28 per cento delle vittime di sesso femminile ha chiamato la polizia, sebbene all'epoca siano stati rilevati solo gli atti di violenza grave. In uno studio del 1993 risulta che il 22 per cento delle donne aveva chiamato la polizia per gravi atti di violenza fisica reiterata e/o violenza sessuale.

Il numero di denunce nei casi di violenza e di reati sessuali è più basso se la vittima e l'autore del reato si conoscono (cfr. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

<sup>31</sup> Cfr. in merito Killias Martin / Berruex Thierry, *Die Anzeige bei der Polizei: Keine Frage des Zufalls*, Crimscope 2003 (n. 3), Losanna: Università di Losanna, 2003, pag. 1; Killias Martin / Haymoz Sandrine / Lamon Philippe, *Swiss Crime Survey. Die Kriminalität in der Schweiz im Lichte der Opferbefragung von 1984 bis 2005*, Berna: Stämpfli 2007, pag. 63; Killias Martin / Simonin Mathieu / De Puy Jacqueline, *Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan. Results of the International Violence against Women Survey (IVAWS)*, Berna: 2005, pag. 84; Sautner Lyane, *Opferinteressen und Strafrechtstheorien. Zugleich ein Beitrag zum restaurativen Umgang mit Straftaten*, Innsbruck: Studienverlag, 2008, pag. 206; Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma 2007, pag. 4; Ribeaud Denise / Eisner Manuel, *Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich*, Oberentfelden: Sauerländer 2009; Baier Dirk / Pfeiffer Christian / Simonson Julia / Rabold Susann, *Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt*, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KfN), Forschungsbericht 107, Hannover: 2009, pag. 42, consultabile all'indirizzo: [www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf](http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf).

<sup>32</sup> *Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies*, Synthesis Report der Expert Group on Gender Equality and Social Inclusion, Health and Long-Term Care Issues (EGGS), settembre 2010, [www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en](http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en) (in inglese con un riassunto in francese).

<sup>33</sup> Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma 2007, pag. 4.

<sup>34</sup> Studio complementare, tabella 19.



## **3.4 Chi sono le vittime delle violenze?**

### **3.4.1 Aspetti generali**

I dati della Statistica criminale di polizia<sup>35</sup>, della Statistica sugli aiuti alle vittime di reati e del Crime Survey consentono di trarre utili informazioni sulle vittime, sebbene vada sempre considerato che solo una parte dei danneggiati denuncia l'accaduto alla polizia e solo una parte delle vittime ricorre all'aiuto dei consultori. Solamente i Crime Survey forniscono un quadro completo della situazione in quanto rilevano anche i dati relativi alle vittime che non denunciano il reato a nessun servizio, tenendo pertanto conto della parte sommersa del fenomeno.

Secondo la Statistica criminale di polizia, la violenza colpisce più spesso le persone straniere. Si osserva una netta differenza tra donne svizzere e straniere; le seconde sono registrate molto più frequentemente presso la polizia per aver subito atti di violenza. Dai dati disponibili non è tuttavia possibile evincere se le donne straniere si rivolgono più spesso alla polizia rispetto alle donne di nazionalità svizzera o se le straniere sono più frequentemente vittime di violenza<sup>36</sup>.

### **3.4.2 Bambini e adolescenti**

In relazione ai bambini e agli adolescenti che subiscono violenza, prevalgono soprattutto i casi di violenza domestica (diretta o indiretta)<sup>37</sup>, i reati sessuali e la violenza tra i giovani.

Nel 2011, ad esempio, nell'ambito delle misure contro la violenza domestica nel Cantone di Zurigo, in 477 casi (in una buona metà dei casi) sono stati coinvolti complessivamente 678 bambini<sup>38</sup>.

Secondo un sondaggio condotto tra gli studenti, il 22 per cento delle ragazze e l'8 per cento dei ragazzi al di sotto dei 18 anni hanno già subito violenza fisica sessuale<sup>39</sup>. Come rilevato dalla SCP, nel 2011 sono stati registrati complessivamente 6121 reati contro l'integrità sessuale (con un calo del 3 % rispetto all'anno precedente)<sup>40</sup>. In totale 4294 persone di età inferiore a 18 anni sono state vittime di episodi di violenza (come per le vittime adulte si è trattato prevalentemente di vie di fatto).

<sup>35</sup> Una pubblicazione riassuntiva sulla violenza domestica per gli anni dal 2009 al 2011, che si fonda sui dati della Statistica criminale di polizia, è stata pubblicata di recente, cfr. n. 3.2.2.

<sup>36</sup> Cfr. allegato 2, grafico 3.

<sup>37</sup> I reati nella relazione genitori-figli costituiscono l'11,4 % dei reati in ambito domestico registrati dalla polizia. In complesso tale quota può sembrare esigua, ma per gli omicidi commessi la percentuale è del 29,6 % e per le lesioni gravi del 20 %. Cfr. Violenza domestica registrata dalla polizia – una panoramica, novembre 2012, [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > 19 Criminalità, diritto penale > panorama > novità sul tema > 23.11.2012.

<sup>38</sup> Rapporto conclusivo del servizio d'intervento contro la violenza domestica del Cantone di Zurigo del 13.06.2012, Mögliche Optimierungsmassnahmen bei Verfahren im Rahmen von Häuslicher Gewalt, pag. 7.

<sup>39</sup> Averdijk Margit / Müller-Johnson Katrin / Eisner Manuel, Victimization sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse, Rapport final pour l'UBS Optimus Foundation, 2011, pag. 7, consultabile all'indirizzo: [www.optimusstudy.org/fileadmin/user\\_upload/documents/Full\\_Report\\_Schweiz/Etude\\_Optimus\\_rapport\\_scientifique\\_final\\_2012\\_f\\_.pdf](http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user_upload/documents/Full_Report_Schweiz/Etude_Optimus_rapport_scientifique_final_2012_f_.pdf).

<sup>40</sup> SCP, pag. 40.

Oltre un terzo dei casi di violenza sessuale e oltre il 20 per cento degli atti di violenza carnale sono stati commessi da minori<sup>41</sup>.

Le ragazze sono vittime di violenza sessuale con una frequenza notevolmente più alta rispetto ai ragazzi (79 % contro 21 %). Colpite sono specialmente le ragazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni<sup>42</sup>.

I bambini e i ragazzi che hanno subito violenza sessuale si confidano soprattutto con i coetanei e/o, ma più raramente, con i familiari. Le vittime di violenza con contatto fisico si rivolgono nell'86 per cento dei casi agli amici e nel 36 per cento dei casi alla propria famiglia. Al contrario, solo il 4 per cento delle vittime si rivolge a un medico e il 5 per cento alla polizia<sup>43</sup>. Delle vittime giovani che si sono prima confidate con altre persone, l'11 per cento ha poi denunciato l'accaduto alla polizia<sup>44</sup>.

### **3.5 Quali fattori influiscono sulla propensione alla denuncia?**

#### **3.5.1 Tipologia di reato**

In base ai risultati degli studi finora compiuti, la tipologia di reato influisce nei seguenti modi su tutte le categorie di vittime:

- più è grave il reato, più è probabile che sia denunciato; ai fini della determinazione della gravità del reato sono decisivi l'ammontare del danno e l'intensità della lesione patita;
- i reati patrimoniali vengono denunciati più frequentemente dei reati contro la vita e l'integrità della persona<sup>45</sup>; ciò potrebbe dipendere dalle motivazioni della vittima: per molti reati contro la proprietà è possibile ottenere da un'assicurazione il risarcimento del danno se il reato viene segnalato alla polizia. Questa possibilità non sussiste invece generalmente per le vittime di reati violenti.

<sup>41</sup> SCP, pag. 36.

<sup>42</sup> Averdijk Margit / Müller-Johnson Katrin / Eisner Manuel, *Victimisation sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse*, Rapport final pour l'UBS Optimus Foundation, 2011, pag. 99, consultabile all'indirizzo: [www.optimusstudy.org/fileadmin/user\\_upload/documents/Full\\_Report\\_Schweiz/Etude\\_Optimus\\_rapport\\_scientifique\\_final\\_2012\\_f\\_.pdf](http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user_upload/documents/Full_Report_Schweiz/Etude_Optimus_rapport_scientifique_final_2012_f_.pdf).

<sup>43</sup> Ibid., pag. 94.

<sup>44</sup> Ibid., pag. 96.

<sup>45</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle del Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, *Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsopfern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige*, Analyse Nr. 2/2006, pag. 6.

### 3.5.2 Età della vittima

L'età della vittima e le sue caratteristiche influiscono sulla propensione alla denuncia nei termini che seguono. Secondo diversi studi<sup>46</sup> la propensione alla denuncia da parte di adolescenti e giovani è più bassa di quella delle persone di mezza età. Le soglie d'età differiscono però nei vari studi. Kilchling (1995) ha stabilito che il numero di denunce da parte di vittime di età più avanzata è complessivamente più elevato rispetto a quello delle vittime più giovani, ma che specialmente dopo i 60 anni torna a calare (cosiddetto andamento a campana). Questa relazione è stata dimostrata anche per la Svizzera per ciò che concerne le vittime di reati violenti.<sup>47</sup>

Nel caso di vittime giovani il tasso di denunce è generalmente basso. Gli autori dello studio «Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter» del 2009 stimano che in media solo il 24 per cento dei reati violenti compiuti nei confronti di persone giovani viene denunciato (con variabilità del tasso da regione a regione). I tassi di denuncia più elevati si sono registrati per reati di rapina (40 %) e di lesioni gravi (37 %), seguiti dalle lesioni lievi (19 %), estorsione (19 %) e violenza sessuale (19 %). Da indagini svolte tra i ragazzi in età scolare emergono tassi di denuncia compresi tra l'8 e il 19 per cento per i reati violenti, del 26 per cento per le rapine e tra il 4 e il 6 per cento per altri reati<sup>48</sup>.

Lo studio nazionale Optimus sulla Svizzera<sup>49</sup> non fornisce solo informazioni per ciò che riguarda il numero di vittime che hanno denunciato la violenza alla polizia, ma analizza nel dettaglio un fenomeno che frequentemente precede la denuncia, ossia la questione di chi siano i soggetti con cui le vittime si confidano.

Dopo un abuso i giovani si rivolgono soprattutto agli amici e alla famiglia; solo il 4 per cento di coloro che hanno subito contatti fisici non desiderati cerca un supporto professionale presso i consultori e solo il 5 per cento contatta la polizia.

La percentuale di persone che sceglie di rivelare l'accaduto oscilla tra il 33 e il 63 per cento, a seconda del tipo di violenza sessuale subita. Le vittime di atti di

<sup>46</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle del Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsoffern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 2 seg.; cfr. anche Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie, Heidelberg: 2010, 20<sup>a</sup> edizione, pag. 416, n. marg. 9c; Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 18 e pag. 31, consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf).

<sup>47</sup> Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 11, consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf); Killias, Martin / Berruex, Thierry, Die Anzeige bei der Polizei: Keine Frage des Zufalls, Crimscope 1999 (n. 3), Losanna: Università di Losanna, 1999; Simonin, Mathieu / Killias Martin, Anzeige von Gewaltdelikten: Eine Frage der Tatumstände oder der Merkmale von Täter oder Opfer?, Crimscope 2003 (n. 22), Losanna: Università di Losanna, 2003.

<sup>48</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsoffern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 9 seg.; cfr. anche Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 18, consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf).

<sup>49</sup> Averdijk, Margit / Müller-Johnson, Katrin / Eisner Manuel, Victimization sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse, Rapport final pour l'UBS Optimus Foundation, 2011, consultabile all'indirizzo: [http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user\\_upload/documents/Full\\_Report\\_Schweiz/Etude\\_Optimus\\_rapport\\_scientifique\\_final\\_2012\\_f\\_.pdf](http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user_upload/documents/Full_Report_Schweiz/Etude_Optimus_rapport_scientifique_final_2012_f_.pdf).

violenza con contatto fisico informano una terza persona più frequentemente di quanto facciano le vittime di atti di violenza senza contatto fisico, ad esempio le molestie scritte (rispettivamente 63 % e 58 %).

Le percentuali di persone che rivelano l'accaduto variano sensibilmente in base al sesso di appartenenza. I ragazzi si fidano più raramente delle ragazze<sup>50</sup>.

Le due categorie più frequentemente destinatarie delle informazioni sono quelli degli amici e compagni (di scuola) da un lato e dei familiari dall'altro. Più della metà delle vittime di abusi con contatto fisico si è rivolta a un amico o a un'amica e quasi un quarto si è confidato con un familiare. Ad esperti come insegnanti, medici, operatori dei consultori e della polizia le vittime si sono rivolte molto meno spesso per informarli dell'accaduto. I servizi specializzati nell'aiuto alle vittime sono stati più frequentemente contattati in caso di reati di natura sessuale in cui si è avuta una penetrazione completa. Nell'ambito dello studio non sono state indagate le ragioni della rivelazione o della mancata rivelazione dell'accaduto.

Le percentuali di segnalazione dell'abuso alla polizia variano anche in base al grado di vittimizzazione, ma per entrambi i sessi sono per lo più inferiori al dieci per cento<sup>51</sup>. Per quanto riguarda le vittime di sesso maschile di un reato con contatto fisico si deve tenere conto del fatto che le percentuali si basano su un numero esiguo di casi.

Queste percentuali di segnalazione sono paragonabili, secondo l'indagine Optimus sulla Svizzera, ai risultati relativi agli USA.

Secondo gli autori dell'indagine Optimus sulla Svizzera, le ragioni che possono spiegare il divario tra la propensione alla rivelazione e quella alla denuncia sono diverse.

Può darsi che le ragazze si fidino in generale con le loro persone di riferimento in misura maggiore rispetto ai ragazzi. Non appena si verifica un abuso che secondo la vittima è penalmente rilevante, si annullano le differenze di genere. Può darsi che le vittime minorenni di sesso maschile in generale esitino a parlare degli abusi sessuali; ma quando decidono di rivelare l'accaduto, per loro è più facile anche sporgere denuncia. È probabile che i ragazzi siano incoraggiati dalle persone di riferimento a denunciare il fatto alla polizia più di quanto ciò accada per le ragazze.

### **3.5.3 Relazione con l'autore del reato**

Grande rilevanza assume poi la relazione tra la vittima e l'autore del reato: gli sconosciuti sono denunciati più frequentemente di familiari e amici<sup>52</sup>. Ciò vale in particolare per i reati di matrice sessuale<sup>53</sup>. Un'indagine svolta in Germania spiega la ritrosia a sporgere denuncia che si riscontra in caso di reati di matrice sessuale compiuti da conoscenti con il fatto che il senso di colpa della vittima è tanto maggio-

<sup>50</sup> Cfr. allegato 1, tabella 2.

<sup>51</sup> Cfr. allegato 1, tabella 3.

<sup>52</sup> Cfr. ex multis: Sautner, Lyane, Opferinteressen und Strafrechtstheorien. Zugleich ein Beitrag zum restaurativen Umgang mit Straftaten, Innsbruck: Studienverlag, 2008, pag. 207.

<sup>53</sup> Per le quote di denunce cfr. n. 3.3.

re quanto più stretto è il rapporto intrattenuto con l'autore del reato<sup>54</sup>. L'indagine internazionale Violence Against Woman del 2008 conferma quest'ipotesi. Le autrici ritengono che la cosa si potrebbe spiegare con il fatto che, secondo una mentalità ampiamente diffusa, una vittima violentata da uno sconosciuto agisce correttamente denunciandolo e pertanto si sente meno stigmatizzata se rende di pubblico dominio l'esperienza da lei vissuta<sup>55</sup>.

I reati violenti meno denunciati in assoluto sono quelli compiuti dal coniuge<sup>56</sup>. L'ex partner è denunciato con maggior frequenza rispetto al partner attuale<sup>57</sup>. Da uno studio italiano pubblicato nel 2007, emerge come nel 2006 la violenza fisica sia stata denunciata dalle donne in meno del 4 per cento dei casi se l'autore era il partner (o ex partner) della vittima e pressoché nel 10 per cento dei casi se si trattava di un'altra persona. Per quanto riguarda le violenze di matrice sessuale, i partner (o ex partner) vengono denunciati in misura leggermente superiore rispetto agli altri (rispettivamente nel 3 % e nell'1 % dei casi), mentre la situazione si inverte per quanto concerne gli stupri (5 % delle denunce contro partner o ex partner e persino 0 % per tentato stupro, 33 % nel caso in cui non si tratti di partner o ex partner)<sup>58</sup>.

Secondo i risultati di un'indagine svolta in Germania<sup>59</sup>, gli autori sconosciuti di reati di stampo sessuale vengono denunciati nel 58 per cento dei casi, le persone che si conoscono di vista e gli amici nel 27 per cento dei casi, mentre i familiari solo nel 18 per cento dei casi. Gli sconosciuti vengono quindi denunciati tre volte più spesso dei familiari.

### 3.5.4 Età dell'autore del reato

Anche l'età dell'autore del reato riveste di norma un ruolo decisivo: bambini, adolescenti e persone anziane sono denunciati più raramente dei giovani adulti e degli adulti<sup>60</sup>.

<sup>54</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsoffern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 8; cfr. anche Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 30 f., consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf).

<sup>55</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, Violence Against Women. An International Perspective, New York: Springer 2008, pag. 163.

<sup>56</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, Violence Against Women. An International Perspective, New York: Springer 2008, pag. 135.

<sup>57</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, Violence Against Women. An International Perspective, New York: Springer 2008, pag. 137 seg.

<sup>58</sup> Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Violenza e maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, Roma 2007, pag. 4.

<sup>59</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsoffern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 8.

<sup>60</sup> Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie, Heidelberg: 2010, 20<sup>a</sup> ed., pag. 414 n. marg. 9a.

### 3.5.5 Bisogni delle vittime

Volendo semplificare, per le vittime di reati violenti sono prioritarie le seguenti esigenze:

- stabilizzazione della propria situazione (desiderio di sicurezza e di protezione dall'autore del reato e desiderio di ottenere aiuto);
- compensazione dell'ingiustizia (desiderio che l'autore del reato sia punito, volontà di chiedergli conto delle sue azioni; volontà di vendicarsi);
- riconoscimento dell'ingiustizia da parte dello Stato (desiderio di rendere nota la violazione del diritto nella convinzione che si tratti di un atto grave che deve essere denunciato).

Secondo lo studio austriaco relativo all'assistenza processuale, realizzato su mandato del Ministero federale di giustizia<sup>61</sup>, le 13 vittime interpellate (12 donne e un uomo) hanno denunciato il fatto per due ragioni:

- volevano sentirsi socialmente riconosciute in quanto vittime;
- volevano che gli autori del reato si assumessero la responsabilità della loro azione o quantomeno sentissero sulla propria pelle che l'azione compiuta era ingiusta.

La misura della pena non era poi così importante per le persone interpellate a condizione che si sentissero al sicuro. In caso contrario, prevaleva il desiderio di sicurezza, da perseguire mediante l'arresto dell'autore del reato.

Chi si è già trovato a dover fronteggiare una situazione di questo genere reagisce più frequentemente con una denuncia rispetto alle persone interpellate che non si sono mai trovate prima in una situazione simile<sup>62</sup>. Le vittime che non hanno denunciato una violenza subita in precedenza, spesso denunciano il secondo reato in quanto desiderano che l'autore sia punito<sup>63</sup>.

Le vittime che hanno chiamato la polizia, l'hanno fatto soprattutto perché il fatto non dovesse ripetersi e per ricevere protezione e sicurezza o aiuto<sup>64</sup>.

La ragione indicata con maggior frequenza per la rinuncia a far intervenire la polizia era la valutazione secondo cui l'accaduto non era ritenuto abbastanza grave. Spesso le persone interessate ritenevano anche di poter risolvere loro stessi la faccenda. Anche la paura che l'intervento della polizia potesse peggiorare le cose e la circostanza che la vittima avesse perdonato l'autore del reato hanno avuto un certo ruolo nella decisione assunta; notevole importanza hanno anche il sentimento di paura e di vergogna provato dalla vittima<sup>65</sup>.

<sup>61</sup> Haller, Birgitt / Hofinger, Veronika, Studie zur Prozessbegleitung, Wien: Institut für Konfliktforschung, 2007, consultabile all'indirizzo: [www.prozessbegleitung.co.at/Download/IKF-prozessbegleitung.pdf](http://www.prozessbegleitung.co.at/Download/IKF-prozessbegleitung.pdf), pag. 164 segg.

<sup>62</sup> Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 23, consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf).

<sup>63</sup> Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie, Heidelberg: 2010, 20ª ed., pag. 416, n. marg. 9c.

<sup>64</sup> Studio complementare, tabella 22.

<sup>65</sup> Studio complementare, tabella 25.

Ecco in sintesi i principali atteggiamenti che inibiscono la propensione alla denuncia, in particolare in caso di reati sessuali<sup>66</sup>:

- valutazione del reato come atto di lieve entità: la vittima è convinta che il reato non sia poi così grave da dover essere denunciato alla polizia; non è ad esempio sicura che l'autore la volesse ferire intenzionalmente; ritiene che ciò che è accaduto sia una questione personale oppure crede di riuscire a gestire autonomamente l'accaduto;
- mancanza di fiducia nella polizia: la vittima è convinta che la polizia non possa fare nulla, che sia inetta e non creda alla vittima;
- vergogna e paura: la vittima si vergogna troppo per sporgere denuncia, non vuole che altri vengano a conoscenza dell'accaduto; la vittima si ritiene colpevole o teme che qualche colpa le possa essere attribuita; teme di dover vivere un altro trauma; teme che l'autore del reato voglia vendicarsi; la vittima vuole proteggere l'autore del reato, il rapporto di coppia o i figli.

Gli studi compiuti in quest'ambito sono per lo di impostazione abbastanza diversa e perciò difficilmente paragonabili. Ad esempio nel questionario IVAWS erano preindicati 11 motivi che possono inibire la propensione alla denuncia ed era poi possibile formulare anche un'ulteriore risposta personalizzata<sup>67</sup>. In tutti i Paesi che hanno preso parte alle indagini IVAWS, le donne intervistate hanno indicato più spesso, tra i motivi che le hanno indotte a rinunciare alla denuncia della violenza subita da parte del partner, il fatto di essere in grado di gestire da sole la situazione e di non ritenere l'atto tanto grave da dover coinvolgere la polizia.

Nel caso di vittime di violenza domestica, la possibile separazione della coppia - che prevede anche la separazione fisica e l'indipendenza economica - è spesso la condizione che maggiormente incide sulla decisione della vittima di sporgere o meno denuncia. Da questo punto di vista, grande importanza va attribuita ai rifugi per donne e ricoveri analoghi.

### **3.5.6 L'atteggiamento della vittima nei confronti della polizia**

Tra il 2009 e il 2011 la polizia è stata chiamata nel 22 per cento dei casi di violenza domestica (26 casi), rispetto al 24 per cento di tutti i casi in cui si passa alle vie di fatto/minacce (incluse quelle perpetrate al di fuori della sfera domestica)<sup>68</sup>. La polizia viene dunque contattata soltanto un po' più raramente, in caso di passaggio alle vie di fatto e di minacce in ambito domestico, rispetto a quanto accada per attacchi fisici subiti in altri luoghi. La maggior parte delle volte (12 persone) è stata la vittima stessa a mettersi in contatto con la polizia. Circa il 40 per cento delle vittime che non hanno personalmente richiesto l'intervento della polizia ha sostenuto di non ritenere l'accaduto tanto grave da allarmare le forze dell'ordine. Poco meno

<sup>66</sup> Cfr. ad es. Schwind, Hans-Dieter, *Kriminologie*, Heidelberg: 2010, 20<sup>a</sup> ed., pag. 54 seg., n. marg. 66a, e pag. 411, n. marg. 7; Kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, *Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsopfern, Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige*, Analyse Nr. 2/2006, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (NRW), pag. 4.

<sup>67</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, *Violence Against Women. An International Perspective*, New York: Springer 2008, pag. 152 seg.

<sup>68</sup> Studio complementare, pag. 18.

di un quarto sosteneva di aver risolto autonomamente la faccenda e non voleva che la polizia intervenisse. Il 18 per cento di loro aveva paura che l'intervento della polizia potesse peggiorare le cose oppure aveva perdonato l'autore del fatto. Altre ragioni addotte consistevano nel fatto che le vittime avevano la sensazione di doversi addossare parte della colpa o non volevano che il colpevole fosse punito o che l'accaduto diventasse di pubblico dominio.

Poco più della metà delle vittime (15 persone) si dice soddisfatta di come la polizia ha gestito il caso, con una preponderanza di vittime di reati sessuali rispetto a quelle di casi di vie di fatto e di minacce.

Le ragioni dell'insoddisfazione sono molteplici. Ad esempio alcune vittime avevano la sensazione che la polizia non le proteggesse a sufficienza, non avesse fatto abbastanza per loro, si facesse attendere, non si mostrasse abbastanza interessata al caso, non credesse loro o le trattasse male.

Quasi un terzo delle vittime (31 %, 33 casi) che non volevano avere contatti con la polizia ha dichiarato che un'ipotetica prossima volta la chiamerebbe, ma il 45 per cento (48 casi) sostiene che non lo farebbe; il resto si è mostrato indeciso<sup>69</sup>.

Secondo lo studio complementare, nella maggior parte dei casi (11) l'intervento della polizia non ha portato a un procedimento penale. In 3 casi è stato avviato un procedimento penale che però è stato successivamente abbandonato. In 2 casi la vittima non ha saputo fornire risposte ai quesiti su quest'argomento<sup>70</sup>.

Questi dati empirici concernenti le esperienze vissute dalle vittime con la polizia indicano che l'atteggiamento nei confronti della polizia può essere determinante e può incidere sulla maggiore o minore propensione delle vittime a sporgere denuncia. L'atteggiamento dipende dalle esperienze precedentemente maturate dalla vittima nei rapporti con la polizia (sia in veste di vittima che di persona accusata), ma anche dalle esperienze che le sono state raccontate da terzi e dalla considerazione generale di cui gode la polizia in quanto istituzione<sup>71</sup>.

Questi atteggiamenti possono mutare: studi meno recenti compiuti in Germania indicavano che le vittime di furti che a suo tempo avevano denunciato il fatto, in caso di nuovo furto non tornavano a sporgere denuncia. Vent'anni dopo è emerso un quadro diverso: le vittime che in occasione della prima denuncia erano state trattate con gentilezza e disponibilità, sporgevano più frequentemente denuncia di coloro che avevano subito un reato per la prima volta<sup>72</sup>.

Un'indagine svolta in Svizzera<sup>73</sup> mette a confronto la percezione delle vittime che hanno sporto denuncia alla polizia e che hanno fruito dei servizi di aiuto alle vittime («justice group», 22 persone) con quella delle vittime che non hanno sporto denuncia né si sono rivolte a un consultorio («no justice group», 15 persone). La rilevazione ha dato i seguenti risultati:

<sup>69</sup> Studio complementare, pag. 21.

<sup>70</sup> Studio complementare, tabella 28.

<sup>71</sup> Maggiori dettagli in Kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsopfern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (NRW), pag. 18 segg.

<sup>72</sup> Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie, Heidelberg: 2010, 20<sup>a</sup> ed., pag. 417, n. marg. 10a.

<sup>73</sup> Jorge-Birol, Aline, Pedra, Criminal justice, victim support centers, and the emotional well-being of crime victims, tesi Losanna 2010; Pahud, Anne-Laure, La victime, le procès pénal et les centres d'aide aux victimes, Jusletter 28 febbraio 2011.



- 10 delle 22 vittime interpellate (pari al 45 %) del «justice group» sono insoddisfatte della condotta dei giudici;
- un quarto delle vittime si sente meglio una volta concluso il procedimento penale;
- il confronto tra «justice group» e «no justice group» mostra come le persone appartenenti a quest'ultimo si sentano meglio rispetto alle altre (67 % contro 50 %).

Secondo lo studio complementare, circa il 58 per cento delle persone interpellate è soddisfatto dell'intervento della polizia<sup>74</sup>. Per quanto riguarda invece le ragioni che hanno determinato insoddisfazione riguardo a tale intervento, nessuno degli aspetti proposti è risultato prevalere<sup>75</sup>.

### 3.5.7 Altri fattori e riflessioni

Numerosi fattori portano a risultati statisticamente rilevanti solo se in presenza di uno o più fattori correlati. Ci si riferisce qui in particolar modo al sesso di appartenenza. Non è possibile affermare che in generale le donne sporgano denuncia più frequentemente degli uomini o viceversa.

L'etnia dell'autore del reato può avere un ruolo di maggiore o minore rilevanza a seconda del Paese oggetto dell'indagine. A tale proposito, possono evidenziarsi anche differenze in base ai diversi Paesi di provenienza<sup>76</sup>.

La misura in cui il luogo nel quale è stato perpetrato il reato influisce sulla propensione alla denuncia dipende dal tipo di reato. Questo fattore può rivestire un certo ruolo per determinati reati di stampo sessuale, ma anche per altri reati. Ad esempio da uno studio tedesco è emerso il divario esistente tra campagna e città per quanto riguarda le rapine. Ciò può significare che nelle zone rurali questi conflitti vengono gestiti in maniera più informale, senza coinvolgere la polizia<sup>77</sup>.

Secondo un'indagine svolta in Germania, gruppi minoritari come quelli dei tossicodipendenti e degli omosessuali evitano in modo particolare di sporgere denuncia<sup>78</sup>.

Va infine osservato come in determinati casi non sia più possibile avviare un procedimento penale, ad esempio perché l'autore del reato è deceduto; in questo caso l'eventuale denuncia diventa superflua.

<sup>74</sup> Studio complementare, tabella 23.

<sup>75</sup> Studio complementare, tabella 24.

<sup>76</sup> Köllisch, Tilman, Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Anzeigeverhalten und Polizeikontakte bei Jugenddelinquenz, Dissertation Freiburg im Breisgau: 2004, pag. 26 seg. consultabile all'indirizzo: [www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch\\_Dissertation.pdf](http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1686/pdf/Koellisch_Dissertation.pdf); Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsopfern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 16 segg.

<sup>77</sup> Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Simonson, Julia / Rabold, Susann, Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KfN), Forschungsbericht Nr. 107, Hannover: 2009, pag. 11, consultabile all'indirizzo: [www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf](http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf).

<sup>78</sup> Kriminalistisch-kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, Das Anzeigeverhalten von Kriminalitätsopfern. Einflussfaktoren pro und contra Strafanzeige, Analyse Nr. 2/2006, pag. 3 seg.

La maggior parte delle vittime pensa inizialmente di sporgere denuncia (75,3 %)<sup>79</sup>. Ma poi molte di loro cambiano idea, per cui alla fine solo la metà circa delle vittime (58,9 %) denuncia realmente l'accaduto. Queste cifre indicano come la denuncia sia l'esito di un processo decisionale e come la decisione della vittima possa mutare col passare del tempo<sup>80</sup>.

I possibili atteggiamenti e le motivazioni possono presentarsi contestualmente e devono essere soppesati tra loro dalle vittime. Per i casi di violenza domestica è ad esempio emerso come la paura di rappresaglie da parte dell'autore del reato non sempre trattenga la vittima (donna) dallo sporgere denuncia, ma possa anche portarla a rivolgersi alla polizia cercando protezione dall'autore del misfatto<sup>81</sup>. I motivi a favore e contro la denuncia sono poi strettamente connessi all'intento più o meno punitivo nutrito dalla vittima<sup>82</sup>.

La decisione di sporgere denuncia o di rinunciarvi richiede un grande sforzo alle vittime, che loro stesse hanno così descritto<sup>83</sup>: prima che la vittima chiami la polizia occorre superare una barriera di carattere personale e decidere se la violenza sia stata così grave da giustificare la scelta di demandare il caso alla giustizia. La vittima deve presumibilmente superare anche ostacoli di natura tecnica e paure, ponderare le possibili conseguenze della denuncia per la propria persona, il rapporto di coppia e i figli e avere fiducia nella polizia.

I risultati degli studi IVAWS dimostrano che le donne che hanno subito violenza sessuale parlano con familiari o amici degli accadimenti di lieve entità, mentre nei casi più gravi cercano il supporto professionale di un rifugio per donne, un consultorio o di una struttura analoga<sup>84</sup>. Le ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni vittime di violenze in Belgio hanno parlato dell'accaduto soprattutto con i genitori o coetanei. Raramente è stata informata prima la polizia (nel 7 % dei casi di estorsione e nel 6 % dei casi di violenza fisica)<sup>85</sup>.

Diverse vittime non solo rinunciano a sporgere denuncia, ma tacciono su quanto vissuto anche con le persone loro vicine. Non si ha quindi alcuna denuncia in senso lato.

Secondo gli studi IVAWS, ad esempio, quasi la metà delle donne in Danimarca (48 %) non parlava con nessuno dell'ultimo abuso subito dall'attuale partner, tacendo non solo di azioni di lieve entità ma anche di quelle che avevano causato lesioni alla vittima<sup>86</sup>.

<sup>79</sup> Sautner, Lyane, *Opferinteressen und Strafrechtstheorien, zugleich ein Beitrag zum restaurativen Umgang mit Straftaten*, Innsbruck: Studienverlag 2010, pag. 206.

<sup>80</sup> Schwind, Hans-Dieter, *Kriminologie*, Heidelberg: 2010, 20<sup>a</sup> ed., pag. 416, n. marg. 9.

<sup>81</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, *Violence Against Women. An International Perspective*, New York: Springer 2008, pag. 137.

<sup>82</sup> Sautner, Lyane, *Opferinteressen und Strafrechtstheorien. zugleich ein Beitrag zum restaurativen Umgang mit Straftaten*, Innsbruck: Studienverlag, 2008, pag. 205.

<sup>83</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, *Violence Against Women. An International Perspective*, New York: Springer 2008, pag. 162 segg.

<sup>84</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, *Violence Against Women. An International Perspective*, New York: Springer 2008, pagg. 153-160.

<sup>85</sup> Gerwinde, Vynkier: Università di Gand, Belgio, come da sintesi del convegno di Victim Support Scotland di Edimburgo, ottobre 2010, pag. 95 segg.

<sup>86</sup> Johnson, Holly / Ollus, Natalia / Nevala, Sami, *Violence Against Women. An International Perspective*, New York: Springer 2008, pag. 160.

Analoghi risultati si riscontrano nel rapporto finale del maggio 2011 della delegata indipendente per la gestione degli abusi sessuali su minori in Germania: per più della metà delle persone che hanno contattato il servizio era la prima volta che parlavano dell'abuso che avevano subito. Dal sondaggio compiuto presso alcuni psicoterapeuti è emerso che nella metà dei casi all'inizio della terapia l'abuso non era noto<sup>87</sup>.

Anche in caso di vittime di giovane età di altri generi di violenza si ripete questo schema: secondo lo studio belga prima citato<sup>88</sup>, il 33 per cento delle vittime dai 14 ai 16 anni di violenze fisiche taceva per svariate ragioni.

I motivi che depongono a favore o contro la segnalazione alla polizia non sono stati oggetto di rilevazione e sono illustrati nel rapporto finale sulla base di altri studi. Accanto ai fattori generali e alle ragioni favorevoli o contrarie alla denuncia, si incontrano, per ciò che concerne le vittime minorenni di reati sessuali, ulteriori problemi legati al loro stadio di sviluppo: i bambini molto piccoli non possono rivolgersi autonomamente alla polizia. Devono quindi confidare l'abuso subito agli adulti di riferimento oppure, se non sanno ancora parlare, farli pensare a quest'ipotesi con il loro comportamento. Dal canto suo l'adulto deve essere disposto a contattare la polizia. Gli adolescenti possono essere soggetti alle regole del gruppo che impediscono loro di divulgare all'esterno gli abusi subiti all'interno del gruppo.

## **4 Ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime di reati in relazione alla propensione delle vittime alla denuncia**

### **4.1 Frequenza del ricorso ai servizi di consulenza alle vittime di reati**

Secondo lo studio complementare, appena il 17 per cento delle vittime si è rivolto a un consultorio, preferendo in tal caso il contatto personale a quello solo telefonico. Spesso sono stati i servizi sanitari a segnalare la disponibilità dei servizi di aiuto alle vittime. Il 16 per cento delle vittime che non si sono messe in contatto con un consultorio si sarebbe rivolto a un servizio se solo ne avesse conosciuto uno. In particolare le vittime di reati sessuali avrebbero voluto avvalersi di questa forma di aiuto<sup>89</sup>.

### **4.2 Influenza dei consultori sulla propensione delle vittime alla denuncia**

#### **4.2.1 Retrosceca dello studio di valutazione e modo di procedere**

Lo studio di valutazione condotto su incarico dell'Ufficio federale di giustizia<sup>90</sup> si è occupato dell'influenza esercitata dai consultori sulla propensione alla denuncia da parte delle vittime. Hanno formato oggetto di analisi e di valutazione i sistemi e le

<sup>87</sup> Zusammenfassung des Abschlussberichts der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, dott. Christine Bergmann, pag. 9.

<sup>88</sup> Gerwinde, Vynkier: Università di Gand, Belgio, come da sintesi del convegno di Victim Support Scotland di Edimburgo, ottobre 2010, pag. 95 segg.

<sup>89</sup> Studio complementare, tabelle 28, 29, 30 e 32.

<sup>90</sup> [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Temi > Società > Aiuto alle vittime.

procedure consultive, al fine di capire in che modo l'attività di consulenza interferisca con la propensione alla denuncia<sup>91</sup>.

Innanzitutto si trattava di sondare l'atteggiamento della vittima verso la denuncia. Una seconda parte era dedicata all'atteggiamento dei consultori nei confronti della denuncia e del procedimento penale. La terza parte si occupava della prassi attuata dai consultori in relazione alla denuncia sporta dalla vittima, con le loro possibilità di influenzare e incentivare la vittima alla denuncia.

Particolare attenzione è stata dedicata alla violenza domestica e alla violenza sulle donne e sui bambini.

#### **4.2.2 Atteggiamento delle vittime**

La maggior parte delle vittime si aspetta, secondo la valutazione dei consultori, l'informazione in merito alla denuncia e alle sue conseguenze.

Secondo gli operatori dei consultori, quasi la metà delle vittime ritiene che una denuncia sia quasi o del tutto priva di importanza. L'altra metà pensa invece che la denuncia sia importante. La denuncia del reato non sembra dunque rappresentare una priorità assoluta per le vittime. La possibilità di sporgere denuncia non è quasi mai o mai presa in considerazione dalle vittime di violenza domestica, che mettono piuttosto in primo piano la loro situazione psicologica generale; un atteggiamento che decisamente non favorisce l'interazione tra consulenza e intenzione di sporgere denuncia.

Anche la consapevolezza della vittima in merito alle opportunità di cui dispone sul piano giuridico è, secondo tutti i consultori, quasi sempre molto limitata. Ciò significa che i consultori sono chiamati a svolgere e mettere in atto una consistente opera di chiarificazione con le vittime.

Tre quarti delle vittime nutrono aspettative positive nei confronti di una denuncia e del procedimento che ne deriva, le altre invece nutrono aspettative negative. Le aspettative positive nutrite dalla maggior parte delle vittime rappresentano la condizione ideale per favorire l'interazione tra consulenza e intenzione di sporgere denuncia. Ma questo bilancio positivo deve essere relativizzato. Dai pareri di tutti gli esperti è emerso che le aspettative delle vittime in relazione alla denuncia e al procedimento penale sono spesso troppo elevate. In realtà i procedimenti durano molto a lungo e ciò pesa sulle condizioni psichiche delle vittime. A ciò si aggiunga che molti di questi procedimenti si sono arenati in passato per insufficienza di prove oppure hanno portato a sentenze giudicate dalle vittime troppo miti. Ai fini dell'interazione tra consulenza e denuncia ciò significa che i consultori devono relativizzare le aspettative positive che le vittime mostrano di avere nei confronti della denuncia e del procedimento. Per contro, con le vittime che hanno aspettative negative i consultori devono compiere un'improbabile opera di convincimento al fine di indurle a sporgere denuncia.

Per metà delle vittime una denuncia e il conseguente procedimento penale non rappresentano un elemento di aiuto nell'elaborazione del trauma subito. Per l'altra metà denuncia e procedimento sono abbastanza utili a tal fine. Soprattutto per le

<sup>91</sup> Sono stati consultati, tramite questionario, tutti i consultori svizzeri di aiuto alle vittime. L'indagine è stata integrata da cinque interviste a testimoni privilegiati e un *focus group*.

vittime di violenza domestica la denuncia ha, quantomeno a breve termine, effetti piuttosto positivi, rappresentando il sostegno e il puntello offerto da un'autorità dello Stato.

### **4.2.3 Atteggiamento dei consultori**

L'atteggiamento dei consultori riguardo all'utilità di una denuncia per la vittima è fondamentalmente positivo. Secondo i consultori le vittime beneficiano di regola ampiamente dell'effetto dovuto al fatto di intraprendere qualcosa in seguito al reato o contro il suo autore, perché li aiuta ad accantonare la sensazione di impotenza che li attanaglia. Questo è quantomeno l'effetto positivo che ha la denuncia, a prescindere dal successivo procedimento giudiziario. Gli esperti ritengono che se non vi sono gravi motivi a sfavore il fatto debba essere denunciato.

Il parere prevalentemente critico dei consultori nei confronti del procedimento penale - eccessiva durata, troppo frequente abbandono del procedimento, sentenze eccessivamente miti - è confermato dal fatto che solo poco più di metà dei consultori registra esperienze abbastanza positive con i procedimenti penali, mentre poco più di un terzo dei consultori e gli esperti segnalano esperienze abbastanza negative. In tal senso questa situazione di fatto non fornisce certamente le premesse ideali perché la consulenza fornita possa incidere sulla decisione di sporgere denuncia. I consultori ritengono che il nuovo diritto processuale penale sia molto meno favorevole alle vittime di quanto lo fosse quello precedente (cantonale); mancano inoltre i mezzi, soprattutto per quanto riguarda la violenza domestica, per poter agire efficacemente nei confronti degli autori del reato. Le vittime di violenza sessuale, in particolare, hanno paura che, per mancanza di prove evidenti, non gli si creda nel corso del procedimento. Lo svolgimento del procedimento penale ha spesso effetto scoraggiante e intimidatorio.

### **4.2.4 Prassi dei consultori e influenza sulle denunce**

La stragrande maggioranza dei consultori ha spesso a che fare con polizia, avvocati e autorità giudiziarie. Lo scambio d'idee ed esperienze non avviene solo in relazione a un caso concreto, ma anche in via informale in ordine a questioni di carattere generale riguardanti la collaborazione o a titolo di scambio di know how. Questi frequenti contatti rappresentano un ottimo segnale per il rapporto tra consulenza e denuncia. Tutti gli esperti hanno però fatto presente che in primo luogo considerano positivi i contatti con la polizia, mentre non intercorrono contatti frequenti con la giustizia, che dimostrerebbero anche scarsa disponibilità a immedesimarsi nella situazione della vittima.

Per quanto riguarda contenuti e tematiche primariamente affrontate nella consulenza, quasi tutti i consultori hanno indicato il colloquio di supporto in caso di difficile situazione personale e l'informazione in merito alla denuncia e alle sue possibili conseguenze. Gli esperti confermano che il tema della denuncia viene sempre affrontato. Grazie alla grande importanza che nell'opera di consulenza è attribuito alla denuncia, i consultori influiscono effettivamente sulla propensione alla denuncia. I consultori registrano inoltre se la vittima sporge denuncia o meno, ai fini della statistica sull'aiuto alle vittime compilata dalla Confederazione. Infine, nella mag-

gior parte dei casi adottano una specifica strategia per affrontare il tema della denuncia con le vittime.

L'influenza dei consultori sulla propensione alla denuncia da parte della vittima è in ogni caso significativa nella misura in cui essi possono fornire alla vittima informazioni dettagliate sull'iter della denuncia stessa e del procedimento penale. Un ulteriore fattore d'influenza consiste nell'offerta di accompagnare la vittima alla polizia e in tribunale. Tutti gli esperti confermano unanimemente che i consultori possono in ogni caso influire sulla propensione alla denuncia solo nella misura in cui la vittima stessa è a priori disposta a sporgere denuncia. Se non vi è tale disponibilità, i consultori non possono influire in alcun modo sulla decisione.

Sebbene tutti i consultori forniscano consigli orientativi riguardo alla denuncia e alle sue conseguenze e attribuiscono complessivamente a questa tematica una certa importanza, solo la metà di queste strutture consiglia spesso o sempre di sporgere denuncia, mentre l'altra metà lo sconsiglia del tutto o in parte. La decisione di consigliare o meno di sporgere denuncia risulta statisticamente indipendente dall'atteggiamento dei consultori e dalle esperienze che hanno maturato con i procedimenti penali. Ciò significa che il consiglio dei consultori di sporgere denuncia non è influenzato da tali esperienze, prevalentemente negative. Si può dunque concludere che l'opera di consulenza concernente l'eventuale denuncia è prestata in modo del tutto indipendente dalle rispettive opinioni ed è quindi neutrale.

La prudenza dei consultori nel consigliare di sporgere denuncia non può certo essere considerato un segnale ideale della capacità dell'opera di consulenza di influire sulla decisione di denunciare il reato. L'influenza effettiva sulla propensione alla denuncia da parte della vittima è esigua. Le ragioni della prudenza dei consultori risiedono però in circostanze su cui i consultori stessi possono influire ben poco. È già stato detto che la vittima deve voler sporgere denuncia, altrimenti i consultori non possono influire in alcun modo sulla propensione alla denuncia. Nella maggior parte dei casi non si arriva alla denuncia perché circostanze di natura personale riguardanti la vittima la sconsigliano: circostanze che pesano sulla vittima in misura tale o che l'hanno tanto traumatizzata da non essere nelle condizioni psichiche di sporgere denuncia. Inoltre, a causa della dipendenza emotiva e dei rapporti familiari, ma anche della dipendenza finanziaria e dei sentimenti di lealtà e solidarietà nei confronti dell'autore, le vittime che intrattengono rapporti stretti con l'autore del reato – quindi in particolare le vittime di violenza domestica – sono meno disposte a sporgere denuncia di quanto potrebbero esserlo se l'autore fosse una persona a loro estranea. Se le persone appartenenti alla cerchia vicina alla vittima non lo approvano o se anche i figli sono coinvolti nella violenza, per la vittima diventa difficile sporgere denuncia. A ciò si aggiunge la paura della vittima di vivere un nuovo trauma a seguito della denuncia o di un aumento della violenza come reazione da parte dell'autore del reato. Riveste un ruolo non indifferente anche la paura delle conseguenze della violenza domestica sul piano sociale - ad esempio la cattiva fama della famiglia, le difficoltà finanziarie a causa delle sanzioni e la paura di essere respinta dalla famiglia.

#### **4.2.5 Raccomandazioni scaturite dallo studio di valutazione**

L'opera che i consulenti compiono in materia di denuncia del reato e le relative conseguenze effettive sulla propensione alla denuncia da parte della vittima sono considerate, ad eccezione del consiglio di sporgere denuncia, assolutamente positive.

Le seguenti raccomandazioni si basano sulle lacune individuate dallo studio di valutazione e sono proposte soprattutto per aumentare il tasso di denunce e migliorare la situazione delle vittime.

1. Secondo il parere di tre esperti, il tasso di denunce da parte delle vittime che si rivolgono ai consulenti (75 %, 80 % e 22 %<sup>92</sup> all'anno per consultorio) è relativamente alto. Occorre dunque far sì che le vittime di reati, in particolare le vittime di violenza domestica e sessuale, si rivolgano in misura maggiore ai consulenti.
2. Va migliorata l'informazione delle vittime sui mezzi giuridici cui possono ricorrere. Appare inoltre opportuno offrire ai consulenti più opportunità di formazione in campo legale.
3. Si deve fare in modo che alle vittime il procedimento penale non sembri un onere. Va migliorata la collaborazione dei consulenti con i giudici e il pubblico ministero. Questi ultimi dovrebbero tenere in maggior considerazione le esigenze delle vittime. Sarebbe opportuno procedere a una valutazione in tal senso nell'ambito della LAV, al fine di individuare con chiarezza i presunti deficit.
4. Allo scopo di incrementare il tasso di denunce i consulenti dovrebbero in ogni caso fornire informazioni sull'iter della denuncia, come già oggi fanno nella gran parte dei casi, e, se l'ipotesi è possibile e sostenibile, consigliare di sporgere denuncia.
5. Importanza cruciale è attribuita non solo al miglioramento della situazione delle vittime, ma anche alla prevenzione dei reati violenti di ogni genere, in particolare quelli compiuti sui bambini e sulle vittime di violenza domestica. Gli sforzi in tal senso dovrebbero riguardare vittime di tutte le fasce d'età, ma in particolare i bambini. Per quanto concerne la violenza domestica all'interno della coppia devono essere offerti in maggior misura, e in alternativa o a integrazione della denuncia, consulenza per la coppia, programmi di recupero per gli autori di reati e colloqui di confronto con questi ultimi.

### **5 Influenza di altri ambiti del diritto sulle vittime e sulla loro propensione alla denuncia**

#### **5.1 Aiuto alle vittime di reati**

Dell'aiuto alle vittime ai sensi della LAV ci si può avvalere anche quando qualcuno è rimasto vittima di un reato pur non essendo ancora stato istruito il procedimento, oppure se la vittima non intende avviarlo o, ancora, nel caso in cui il procedimento penale non sia più possibile o sia stato abbandonato per la prescrizione del reato. Il

<sup>92</sup> La cifra si riferisce al tasso di denunce di vittime di violenza sessuale minorenni e adulte.

Tribunale federale ha stabilito che alla vittima non deve derivare alcuno svantaggio dal fatto di non aver sporto denuncia<sup>93</sup>.

Nemmeno il momento in cui è stato commesso il reato riveste una qualche rilevanza ai fini del servizio di consulenza. La vittima può rivolgersi al consultorio per l'aiuto alle vittime di reati a prescindere dal momento in cui è stato commesso il reato, scegliendo liberamente il servizio al quale appoggiarsi (art. 15 LAV).

L'articolo 12 LAV stabilisce esplicitamente che i servizi di aiuto alle vittime consigliano la vittima e (ove occorra) la aiutano a far valere i propri diritti, sostenendola nel decidere se sporgere denuncia e nella scelta del ruolo da assumere nel procedimento penale – nella misura in cui vi sia un margine di scelta. Possono procurare alla vittima un avvocato e, qualora siano soddisfatti i criteri reddituali, possono contribuire alle spese o accollarsele interamente. Può rientrare tra le loro mansioni anche la preparazione in vista del dibattimento o l'accompagnamento in tribunale.

I Cantoni organizzano consultori generici e specializzati, ad esempio per donne e ragazze oppure per vittime di reati sessuali o per giovani. I consultori forniscono aiuto immediato e a più lungo termine oppure, in specifiche circostanze, erogano contributi alle spese, ad esempio alle spese di patrocinio (art. 5 OAVI), ma solo se non è possibile ottenere altri sussidi o qualora questi non siano sufficienti (art. 4 LAV). La consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine sono forniti dai consultori a titolo gratuito (art. 5 LAV).

La definizione di vittima è la stessa del processo penale: si considera vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (art. 1 LAV). I consultori (o l'autorità competente per l'indennizzo) decidono se sono soddisfatti i requisiti basandosi, con il consenso della vittima, sugli atti del procedimento penale e di altri procedimenti (art. 10 LAV).

Per le vittime di violenza domestica sono disponibili, accanto ai consultori di cui alla LAV, numerosi altri servizi<sup>94</sup>.

## 5.2 Legislazione sugli stranieri

Secondo l'articolo 50 della legge federale sugli stranieri<sup>95</sup>, dopo lo scioglimento del matrimonio, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste (a) se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo o (b) se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Può in particolare essere un grave motivo personale il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr)<sup>96</sup>. In occasione dell'esame dei gravi motivi personali ai sensi dell'articolo 50 LStr, le autorità competenti devono tenere conto delle indicazioni e informazioni fornite da servizi

<sup>93</sup> DTF del 18 febbraio 2002, consid. 3.1, 1A.170/2001; cfr. Gomm, Peter / Zehntner, Dominik, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2<sup>a</sup> edizione, Berna 2005, art. 2 N 14 pag. 32.

<sup>94</sup> L'UFU tiene un elenco dei consultori per i casi di violenza domestica, cfr. <http://www.ebg.admin.ch/themen/00466/index.html?lang=it> (alla voce «Violenza domestica»).

<sup>95</sup> Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

<sup>96</sup> DTF 136 II 1, consid. 5.3: le condizioni sono alternative.



specializzati (case per donne, servizi di consultazione)<sup>97</sup>. Le istruzioni delle autorità competenti sono redatte in tal senso.

Il disciplinamento trova applicazione solo nel caso in cui riguardi un matrimonio con una persona in possesso della cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio. Il coniuge di una persona titolare di un permesso di dimora non ha il diritto per legge alla proroga o al rilascio di un permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare. Tuttavia il permesso può essere prorogato in virtù dell'articolo 77 dell'OASA, se gravi motivi personali, in particolare il fatto di essere stata vittima di violenza coniugale, rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. Anche altri Paesi applicano disposizioni simili (cfr. n. 6.9)

In caso di condanna, l'autore straniero di un reato deve attendersi misure amministrative (in particolare la revoca dell'autorizzazione, art. 62 lett. b LStr).

### **5.3 Diritto civile**

Al fine di proteggersi dalla violenza, dalle minacce o dalle insidie, un adulto o il rappresentante legale di un minorenne può chiedere al tribunale civile l'emanazione nei confronti dell'autore della lesione di un'interdizione a intrattenere contatti e ad accedere a un'area geografica (cosiddetta norma di diritto civile sulla protezione da violenze, art. 28b<sup>98</sup> del Codice civile, in vigore dal 1° luglio 2007). Inoltre può essere richiesto l'allontanamento dall'abitazione comune per un determinato periodo. I Cantoni designano un servizio che in caso di crisi può disporre l'immediato allontanamento.

In caso di grave pericolo per la propria persona, un coniuge è autorizzato, in virtù degli articoli 175 segg. CC, a sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato. La procedura a tutela dell'unione coniugale è eseguita con relativa rapidità, analogamente alla procedura secondo l'articolo 28b CC.

Qualora l'atto di violenza domestica coinvolga i figli tanto da metterne a repentaglio il benessere, l'autorità di protezione dei minori è tenuta a disporre le necessarie misure di protezione conformemente agli articoli 307 segg. CC qualora i genitori non pongano spontaneamente rimedio alla situazione o non siano in grado di farlo. In determinate circostanze l'autorità di protezione dei minori è tenuta a intervenire anche in caso di reati sessuali su un minore, ad esempio se sono compiuti in famiglia o in un istituto.

### **5.4 Leggi cantionali di tutela contro la violenza**

Per proteggere la vittima di violenza domestica è spesso necessario adottare rapidamente misure incisive. Oggi tutti i Cantoni dispongono di una legge per la protezione dalla violenza o di specifiche norme nella legge sulla polizia o in un altro atto legislativo, che consentono alla polizia di allontanare l'autore dall'abitazione comune. A seconda del caso, la polizia può anche disporre nei confronti dell'autore il

<sup>97</sup> Cfr. art. 77 cpv. 6<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201)

<sup>98</sup> RS 210.

divieto di ritornare e/o il divieto di accedere a un determinato perimetro, può vietargli di mettersi in contatto con la persona in pericolo e con le persone a lei vicine o arrestarlo per un breve periodo. L'autorità di protezione dei minori può essere informata delle misure adottate al fine di proteggere i bambini. I provvedimenti vengono rapidamente verificati da un tribunale, d'ufficio oppure su richiesta della persona in pericolo, e in determinate circostanze possono essere prorogati (nel Cantone di Zurigo, ad esempio, la durata massima dell'allontanamento è di tre mesi). Infine occorre menzionare anche la clausola generale di polizia, che consente di intervenire in caso di grave pericolo.

## **5.5 Normativa a livello europeo**

### **5.5.1 Consiglio d'Europa**

Disposizioni riferite direttamente al tema della denuncia si possono rinvenire nella nuova Convenzione dell'11 maggio 2011<sup>99</sup> sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Svizzera sta attualmente vagliando l'ipotesi di firmare la Convenzione. L'articolo 18 paragrafo 4 prevede che l'adozione delle misure di protezione e sostegno delle vittime non debba essere collegata al fatto che sia stata sporta denuncia alle autorità competenti o alla presenza di una testimonianza. Quest'ipotesi non si concilierebbe con i principi relativi ai diritti dell'uomo. Gli articoli 27 e 28 invitano gli Stati ad adottare misure volte a incoraggiare la segnalazione di reati gravi o reiterati alle competenti autorità o organizzazioni. In particolare l'invito è rivolto a eventuali testimoni e persone che nutrono fondati sospetti; eventuali vincoli al segreto professionale dovrebbero essere resi meno rigidi.

Contenuti in parte analoghi si ritrovano nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007<sup>100</sup> per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali («Convenzione di Lanzarote»). Anche questa Convenzione incoraggia gli Stati ad adottare misure volte a favorire la segnalazione di reati (art. 12). L'articolo 38 prevede che la persona vittima di un reato all'estero possa sporgere denuncia nel proprio Paese di residenza.

La Convenzione del 16 maggio 2005<sup>101</sup> sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CLTEH), approvata dal Parlamento il 23 dicembre 2011<sup>102</sup>, entrerà in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013. L'articolo 27 prevede che la vittima di un reato all'estero possa sporgere denuncia nel proprio Paese di residenza, che a sua volta trasmette la denuncia salvo il caso in cui eserciti essa stessa la propria competenza al riguardo. Le persone che forniscono informazioni riguardanti il reato di tratta di esseri umani devono essere oggetto di speciale protezione (art. 28 cpv. 1 lett. b).

La Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti<sup>103</sup>, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1992, non dice nulla di esplicito riguardo alla possibilità di esigere che sia sporta denuncia o al divieto di questa pratica, prescrivendo invece che il risarcimento da parte dello Stato debba essere

<sup>99</sup> STCE n. 210.

<sup>100</sup> STCE n. 201; il Consiglio federale ha sottoscritto la Convenzione in data 16 giugno 2010.

<sup>101</sup> STCE n. 197.

<sup>102</sup> FF 2012 125.

<sup>103</sup> RS 0.312.5, STCE n. 116.

accordato anche se l'autore del reato non può essere perseguito o punito (art. 2). D'altro canto il risarcimento può essere ridotto o soppresso a causa del comportamento della vittima o del richiedente, durante o dopo il reato (art. 8).

## **5.5.2                    Legislazione dell'UE**

Nel 2001 il Consiglio ha emanato, nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nell'Unione Europea (CPGP), la Decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale<sup>104</sup>. La decisione contiene le seguenti prescrizioni in riferimento alla propensione alla denuncia: secondo l'articolo 4 gli Stati membri devono provvedere a garantire alle vittime l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi, segnalando loro la sede presso cui sporgere denuncia, la forma della stessa, il successivo iter, il ruolo delle vittime nell'ambito del processo e le misure adottate a seguito della denuncia. Gli Stati membri provvedono a munire progressivamente gli edifici degli organi giurisdizionali di luoghi di attesa riservati alle vittime, al fine di evitare il contatto tra vittima e autore del reato (art. 8). Occorre inoltre garantire che la vittima di un reato commesso all'estero possa sporgere denuncia nel proprio Paese di residenza (art. 11).

Ai fini della propensione alla denuncia è indirettamente di rilevanza la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011<sup>105</sup> sull'ordine di protezione europeo, che permette il reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure di protezione per le persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale, la dignità o la libertà personale siano in pericolo a causa di atti di rilevanza penale. L'ordine di protezione europeo è emanato in base alla misura nazionale se la persona protetta decide di trasferirsi in un altro Stato membro e ha presentato apposita domanda all'autorità competente; l'ordine di protezione europeo deve essere riconosciuto dal nuovo Paese di dimora.

## **6                                    Spunti per l'incentivazione della propensione alla denuncia desunti da un'analisi di diritto comparato**

### **6.1                                Introduzione**

L'Ufficio federale di giustizia ha dato mandato all'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna di realizzare uno studio sulle norme e i provvedimenti per l'incentivazione diretta o indiretta della propensione alla denuncia. Sono stati oggetto di questo studio – dedicato alla propensione alla denuncia delle vittime di reati (in particolare violenza domestica e violenza sessuale su bambini e ragazzi) – sei Paesi dell'Europa occidentale, ossia Germania (D), Francia (F), Austria (A), Paesi Bassi (NL), Spagna (E) e Gran Bretagna (GB: Inghilterra e Galles, senza la Scozia e l'Irlanda del Nord)<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, sulla posizione della vittima nel procedimento penale, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

<sup>105</sup> GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

<sup>106</sup> Cfr. [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Temi > Società > Aiuto alle vittime.

Lo studio illustra per ciascun Paese i seguenti aspetti: presentazione della denuncia e querela di parte, norme speciali del procedimento penale (in tema di organico, organizzazione giudiziaria, procedimento, produzione delle prove, protezione della vittima), consulenza alle vittime, indennizzo da parte dello Stato alle vittime, accordo e mediazione tra la vittima e l'autore del reato.

Qui di seguito sono individuati - suddivisi per tema - approcci regolamentativi della materia che divergono in varia misura dall'ordinamento svizzero e che potrebbero essere rilevanti ai fini della propensione alla denuncia.

## **6.2 Denuncia**

In Austria si parla, anziché di reato perseguibile a querela di parte, di reato perseguibile previa autorizzazione. In tal caso l'autorità preposta al perseguimento penale può intervenire d'ufficio, a condizione che sia stata preventivamente raccolta l'autorizzazione della vittima. Se la vittima non si pronuncia entro 14 giorni, l'autorizzazione si considera rifiutata.

Le denunce possono essere presentate per via elettronica in alcuni Dipartimenti della Francia; nei Paesi Bassi questa procedura è limitata a specifici reati. In Francia tale metodo è molto controverso. Nei Paesi Bassi e in Inghilterra e Galles i reati possono essere denunciati in forma anonima per via elettronica o telefonicamente alle organizzazioni non governative, che poi provvedono a inoltrare l'informazione alla polizia.

In Francia, Spagna e nei Paesi Bassi sussistono obblighi (e diritti in NL) in materia di denuncia a carico di diversi soggetti in caso di reati gravi connessi alla violenza domestica. Nei Paesi Bassi è stato constatato che questa misura non ha comportato un aumento del numero di denunce. Sono invece diventate necessarie norme che consentano di rilevare le false denunce.

## **6.3 Comunicazione alla vittima di informazioni concernenti il procedimento penale**

Le hot-line per i casi di violenza domestica (in E, in 51 lingue, e in F) forniscono informazioni anche in ordine al procedimento penale. Nei Paesi Bassi gli interessati sono informati attraverso un sito Internet gestito dalla polizia e dai servizi di aiuto alle vittime e attraverso servizi comuni di informazione di polizia, pubblico ministero e servizi di aiuto alle vittime di reati. Inoltre sono pubblicati in Internet filmati riguardanti le diverse fasi di un processo (NL, GB). In singoli tribunali in Germania è istituito un servizio di assistenza dei testimoni e delle vittime che fornisce informazioni sugli iter procedurali.

Talvolta (F, NL, E, GB) alla vittima o a determinate vittime (quelle che hanno subito un reato di matrice sessuale, bambini vittime di abusi, vittime di violenza domestica) le conseguenze dell'eventuale denuncia sono spiegate d'ufficio, nell'ambito di un'apposita procedura, già prima che sia sporta denuncia (non soltanto durante il primo interrogatorio, cfr. art. 305 CPP).

## 6.4

### Procedimento penale

Secondo il diritto processuale penale austriaco, alla vittima deve essere garantita durante il processo, su richiesta, assistenza psicosociale attraverso operatori specializzati e qualificati. La vittima viene ad esempio accompagnata agli interrogatori che si svolgono in fase istruttoria e dibattimentale. Questo modus operandi si è ormai affermato. In Germania si osservano sviluppi analoghi.

Inghilterra e Galles prescrivono che la preparazione al procedimento avvenga ricorrendo a forze di polizia appositamente addestrate per quanto riguarda il procedimento preliminare condotto dalla polizia. Per le vittime di violenza domestica sono poi disponibili consulenti indipendenti che affiancano la vittima fino alla pronuncia della sentenza e le forniscono le informazioni necessarie riguardo a ulteriori iter procedurali. Anche nei Paesi Bassi si ricorre, per determinati reati, a unità di polizia appositamente addestrate. In caso di reati gravi la vittima ha diritto a un colloquio personale con il pubblico ministero.

Il procedimento penale può essere collegato d'ufficio alla procedura per la protezione contro la violenza. In Francia il pubblico ministero può, nei casi di violenza domestica, disporre misure preventive (come l'allontanamento dall'abitazione condivisa, il divieto di contatti, ecc.) prima di decidere in merito all'azione penale; l'allontanamento può essere ordinato anche dal giudice penale. Anche nell'ambito della procedura abbreviata della «composition pénale» il pubblico ministero può proporre l'allontanamento. Se l'autore del reato concorda con la misura proposta, il procedimento penale non si svolge più, ma viene ripreso se l'autore non si attiene agli accordi. In casi analoghi in Spagna la pena può essere rinviata fintanto che la persona condannata si attiene alle disposizioni. In Inghilterra è in corso dal 2007 un esperimento pilota sulla base di un modello americano, con un tribunale specializzato nella trattazione dei casi di violenza domestica, al quale compete la decisione in merito alle istanze sia penali che civili.

Il procedimento penale è a volte connesso anche a tentativi di mediazione: nei Paesi Bassi è possibile, in affiancamento al procedimento penale, organizzare un colloquio tra vittima e accusato, del cui esito si può tenere conto nell'azione giudiziaria su querela. Anche in Austria il buon esito della mediazione può far sì che il procedimento penale sia abbandonato o la pena attenuata. In Francia la mediazione è possibile da alcuni anni per le richieste di risarcimento danni da parte della vittima. In Spagna, invece, la mediazione è esplicitamente esclusa nei casi di violenza sessuale con riferimento agli aspetti civili o penali.

Infine il procedimento penale può essere collegato alla procedura per l'aiuto alle vittime di reati: da poco i servizi di aiuto alle vittime dei Paesi Bassi versano dopo otto mesi i crediti inesigibili che in virtù della sentenza l'autore del reato avrebbe dovuto corrispondere alla vittima.

## 6.5

### Giurisdizioni speciali

In Germania e in Francia la competenza in caso di vittime minorenni spetta alla sezione penale del tribunale minorile.

In Spagna i casi di violenza nei confronti delle donne e nello spazio sociale di prossimità sono di competenza di giudici specifici, cui tuttavia spettano primariamente le

indagini sul caso e solo nei casi più lievi devono emettere anche la sentenza. In Spagna esiste il procuratore contro la violenza di genere. In Inghilterra e Galles i casi di violenza domestica sono gestiti da sezioni speciali dei tribunali, che provvedono a una rapida trattazione del caso. L'analisi di valutazione ha evidenziato che in questo modo si riesce a soddisfare in misura maggiore le esigenze delle vittime, le pratiche sono evase con maggiore rapidità e la fiducia della pubblica opinione e il coinvolgimento delle vittime possono essere sensibilmente incrementati.

Nei Paesi Bassi, invece, è stata da poco respinta l'ipotesi di istituire tribunali speciali per i casi di violenza domestica.

## **6.6 Gratuito patrocinio**

Il diritto delle vittime al gratuito patrocinio è garantito, nei Paesi interessati dall'indagine, in presenza di determinate circostanze. La sua applicazione dipende dalla tipologia di reato (violenza sessuale in F e D; lesioni personali gravi in D), dal bisogno di aiuto manifestato dalla vittima (in A è l'istituzione che si occupa della protezione delle vittime a decidere se è necessario il gratuito patrocinio), dalle conseguenze del reato (in NL lo si adotta se l'atto violento ha comportato gravi lesioni fisiche o psichiche e la vittima ha diritto a un indennizzo per il quale non si applicano limiti di reddito) o dall'esistenza di un ordine di protezione (E, cfr. anche n. 6.3).

## **6.7 Posizione della vittima nel procedimento penale**

Alcuni Paesi hanno adottato misure a favore di vittime particolarmente bisognose di protezione. In Austria si deve videoregistrare non solo l'interrogatorio di un bambino, ma anche di altre vittime-testimoni vulnerabili, in modo che si possa così sottoporre la registrazione alla valutazione di un esperto. In Inghilterra e Galles la polizia è tenuta a identificare le vittime particolarmente vulnerabili o intimorite; nel corso del procedimento è poi necessario adottare congrui provvedimenti di protezione. In Germania il pubblico ministero può accedere direttamente, in caso di vittime particolarmente bisognose di protezione, alla giurisdizione di secondo grado. Se la sentenza è poi rinviata all'istanza superiore, è escluso un nuovo accertamento della fattispecie.

Un riconoscimento particolare è accordato alla vittima nei Paesi Bassi: ad essa (o a un parente superstita) - indipendentemente dalla sua posizione nell'ambito del processo - sono accordati circa 15 minuti di tempo per parlare dinanzi alla Corte delle conseguenze fisiche, emotive ed economiche patite a seguito del reato subito (Victim impact statement, VIS). Il diritto spetta anche ai ragazzi di età superiore a 12 anni che hanno subito abusi, e a quelli di età inferiore se sono ritenuti in grado di difendere i propri interessi. Inoltre ci sono numerose altre disposizioni di procedura penale, di varia natura, a favore della vittima.

## 6.8 Provvedimenti nei confronti dell'autore del reato

Si ritengono degni di nota i seguenti provvedimenti:

- in Francia è possibile disporre, a titolo di pena accessoria, un «suivi socio-judiciaire», in particolare in caso di reati sessuali, in base al quale l'autore del reato, dopo aver scontato la pena detentiva, può ad esempio essere obbligato a seguire un trattamento medico;
- in Austria è possibile disporre, in luogo di una pena detentiva, la sorveglianza mediante l'impiego di cavaliere elettroniche. Si ricorre a questa misura prevalentemente nei casi di minacce. Nei Paesi Bassi sono state compiute sperimentazioni al riguardo (anche su persone solo sospettate), per poi rinunciare alla definitiva adozione del sistema di sorveglianza;
- nei Paesi Bassi, la pena per reati violenti compiuti nella cerchia familiare è più severa che per gli altri reati violenti;
- in Francia l'autore di reati sessuali o violenti è iscritto in un apposito registro.

## 6.9 Ordine di protezione in caso di violenza domestica

In Spagna e Francia la vittima di violenza domestica può ottenere presso il giudice civile o penale (E) oppure presso il tribunale familiare (F) un ordine di protezione nell'ambito di un procedimento rapido. Si tratta di un riconoscimento formale del suo bisogno di protezione. La richiesta può essere presentata anche ai servizi di aiuto alle vittime, che poi la inoltrano al tribunale. In entrambi i Paesi questa procedura può essere avviata anche dal pubblico ministero; inoltre in Spagna gli appartenenti a determinati settori professionali sono tenuti a denunciare i reati, mettendo così in moto la procedura penale o di protezione.

Sulla scia di eventuali ordini di protezione è possibile introdurre misure riguardanti i più diversi ambiti giuridici. Le misure di protezione sono disposte subito oppure successivamente, su richiesta della vittima o - a volte - anche d'ufficio. È possibile adottare misure di protezione nell'ambito dei rapporti di coppia o familiari (in analogia a quanto disposto dagli art. 28b e 172 segg. CC e dalle misure previste dalle leggi cantonali di protezione contro la violenza). Le vittime hanno diritto a un'abitazione popolare e nell'ambito del procedimento penale beneficiano di speciali misure di protezione e informazione (p. es. il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti connessi al reato violento, diritto di informazione in merito a tutte le decisioni concernenti la detenzione dell'imputato). Gli stranieri possono ottenere, grazie all'ordine di protezione, uno speciale titolo di soggiorno. In Francia le vittime destinate di un ordine di protezione ottengono un permesso di soggiorno provvisorio e rinnovabile. Alle vittime che sporgono una denuncia che porta alla condanna dell'autore del reato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido dieci anni e rinnovabile. Infine, l'ordine di protezione riconosce alla vittima una tutela speciale anche in materia di diritto del lavoro.

In Spagna l'ordine di protezione può essere emanato anche contro la volontà della vittima, che in determinate circostanze può non essere in grado di valutare correttamente la situazione. La persona accusata del reato deve essere sentita. L'ordine di protezione è notificato a diversi servizi (tra cui i servizi sociali e i servizi di aiuto

alle vittime), che sono quindi tenuti a mettersi in contatto con la persona interessata (in analogia a quanto disposto dall'art. 12 cpv. 2 LAV). In Spagna gli ordini di protezione sono iscritti in un apposito registro.

## 7 Valutazione del Consiglio federale

### 7.1 Portata e natura del problema

Esistono vari studi sul comportamento delle vittime, in particolare per quanto riguarda la propensione alla denuncia. Tuttavia i dati risultano difficilmente analizzabili per varie ragioni: innanzitutto, la parte sommersa del fenomeno è di proporzioni rilevanti; alcuni studi si basano in parte su campioni ristretti scarsamente rappresentativi e spesso non prendono in esame la stessa categoria di persone né lo stesso periodo o gli stessi quesiti, e questo limita drasticamente la possibilità di metterli in correlazione o di fare dei confronti. È difficile, se non impossibile, colmare queste lacune nel breve termine. La raccolta di dati direttamente dalle vittime è un compito difficile e delicato, soprattutto se si vuole ottenere un campione rappresentativo. Il Consiglio federale ha quindi deciso di accontentarsi per il momento dei dati a sua disposizione, pur senza perdere di vista l'obiettivo di migliorare in un momento successivo, nei limiti del possibile, le basi di dati disponibili (cfr. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Posti questi limiti, gli studi e le cifre disponibili permettono comunque di individuare alcune tendenze.

La percentuale di casi in cui viene sporta denuncia varia soprattutto in funzione del tipo di reato, ma anche, a volte, da un anno all'altro e da uno studio all'altro, senza che questo risulti spiegabile di primo acchito. È quindi difficile trarre delle conclusioni definitive. Ciononostante, sembra che la percentuale di vittime che denunciano il reato alla polizia si collochi in media, considerate tutte le categorie, al di sotto del 50 per cento. Dietro a questa cifra si nascondono tuttavia variazioni significative. Ad esempio, solo una percentuale molto bassa dei casi di violenza domestica (il 22 % stando ai dati del Crime Survey 2011) e di violenza sessuale (tra lo 0 e il 20 % a seconda degli studi) arriva a conoscenza della polizia. Particolarmente bassa (meno del 10 %) è la quota di reati sessuali su bambini e ragazzi che viene denunciata alla polizia<sup>107</sup>. Alcune vittime (in particolare i giovani e le vittime di violenza domestica) preferiscono rivelare il reato ai loro congiunti piuttosto che alla polizia, quando non scelgono semplicemente di tenere per sé quanto accaduto.

Le cifre disponibili confermano quindi l'assunto alla base del postulato, cioè che la percentuale di denunce resta generalmente bassa, o addirittura molto bassa, in particolare quando si tratta di violenza domestica e di violenza sessuale e quando la vittima è giovane.

Sulla decisione di denunciare il reato influiscono l'età della vittima, l'esistenza di un legame tra la vittima e l'autore e il tipo di reato. Anche il sesso può svolgere un ruolo, ma più che altro in concomitanza con altri fattori, come l'età (ad esempio, sembra che le ragazze denuncino il reato più facilmente dei ragazzi). È interessante notare che la percentuale di vittime che denunciano il reato sembra notevolmente più elevata tra quelle che si rivolgono a un consultorio (in media il 47 % dei casi ha per

<sup>107</sup> Secondo lo studio Optimus, cfr. allegato 1, tabelle 2 e 3.



esito una procedura penale), anche se è difficile stabilire con certezza se la denuncia interviene dopo che la vittima si è rivolta al consultorio o se è vero l'inverso.

Le ragioni per le quali le vittime esitano a denunciare il reato possono essere di diversa natura: reato percepito come fatto irrilevante, mancanza di fiducia nella polizia e nelle autorità giudiziarie, vergogna, paura di rappresaglie ecc. Sembra che una quota non trascurabile di vittime pensi in un primo tempo di denunciare il reato, ma poi decida di rinunciarvi.

L'intervento della polizia, però, non offre affatto la garanzia che venga aperto un procedimento penale né, se il procedimento viene aperto, che si arrivi a una condanna (questo può accadere, ad esempio, in caso di insufficienza di prove, ma anche quando il procedimento viene sospeso sulla base dell'art. 55a CP, che permette la sospensione a determinate condizioni nei casi di violenza domestica).

Il grado di soddisfazione delle vittime riguardo ai loro contatti con le autorità di polizia e giudiziarie costituisce un'indicazione utile anche nel contesto che ci interessa, nel senso che le vittime che vivono esperienze positive avranno meno esitazioni a rivolgersi di nuovo alle autorità di polizia e giudiziarie e inoltre, grazie al passaparola, potranno indurre altre vittime a vincere i loro timori. La maggior parte dei soggetti interpellati (vittime, consultori per l'aiuto alle vittime, esperti) sembra ritenere positive le esperienze fatte dalle vittime con la polizia e con il procedimento penale. Secondo i consultori per l'aiuto alle vittime, la denuncia ha spesso un effetto benefico per la vittima. Tuttavia una parte non trascurabile degli interpellati è più critica, sia nei riguardi della polizia che della (nuova) procedura penale, che sembra abbia un effetto intimidatorio e rispetto alle vecchie norme risponda meno alle esigenze delle vittime. D'altro canto va detto che le vittime spesso sembrano nutrire aspettative troppo elevate nei confronti del procedimento penale<sup>108</sup>.

## **7.2 Aumento della percentuale di vittime che denunciano il reato**

Lo Stato e la società hanno interesse a perseguire penalmente i reati e ad applicare il diritto, ma questo interesse non combacia sempre con l'interesse delle vittime. Certo, la denuncia può avere effetti benefici per la vittima, ma l'apertura di un procedimento penale implica anche dei rischi: rischi di esposizione mediatica e di rappresaglie, costi finanziari, rottura del legame familiare e perdita del sostegno se la vittima è legata all'autore. Non sempre il procedimento si conclude con una condanna. Nell'ambito della violenza domestica spesso un procedimento è sospeso in virtù dell'articolo 55a CP oppure vengono pronunciate pene troppo poco dissuasive. In questo ambito divergono inoltre i pareri sull'utilità delle misure repressive. Gli esperti che hanno condotto lo studio complementare raccomandano ad esempio di puntare sull'intervento della polizia in situazioni di crisi e sulla risoluzione della controversia con mezzi privati (aiuto alla separazione in caso di conflitto tra partner) piuttosto che sull'arsenale repressivo. Secondo un altro studio<sup>109</sup>, invece, le misure repressive adottate immediatamente dopo il fatto sarebbero utili a proteggere la

<sup>108</sup> Studio commissionato dall'UFG per valutare l'influenza dei consultori; [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch)  
> Temi > Società > Aiuto alle vittime.

<sup>109</sup> Studio commissionato dall'UFG per valutare l'influenza dei consultori; [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch)  
> Temi > Società > Aiuto alle vittime.

vittima e a esercitare un effetto dissuasivo sull'autore. Il Consiglio federale è convinto della necessità di lasciare alla vittima la possibilità di giudicare essa stessa se nel caso concreto sia appropriato denunciare l'atto di violenza subito. Il ruolo dello Stato consiste nell'agevolare questo passo e nel proteggere la vittima da eventuali conseguenze negative della denuncia. In tal modo contribuisce ad aumentare il numero delle denunce.

Non si può neppure sottovalutare l'importanza delle campagne di prevenzione delle autorità, segnatamente quelle cantonali, in particolare nei campi oggetto del postulato (violenza domestica, violenza sessuale, violenza contro i giovani o tra giovani). La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha creato un servizio specializzato, la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC), con sede a Berna<sup>110</sup>, che opera in questi campi. Nel 2008 il servizio ha ad esempio presentato un piano di misure sui giovani e la violenza. Misure di questo tipo devono essere proseguite e persino potenziate, anche se è illusorio pensare di poter sradicare del tutto gli atti di violenza.

### **7.3 Necessità di una politica globale a lungo termine**

Le ragioni per le quali le vittime esitano a denunciare il reato e gli ostacoli con cui devono confrontarsi sono di varia natura. Le misure suscettibili di rafforzare la posizione delle vittime e di facilitare loro l'iter che il coinvolgimento della polizia comporta devono quindi anch'esse collocarsi a diversi livelli e basarsi su un insieme di procedure che si completino e interagiscano tra loro. Il miglioramento dell'assistenza alle vittime rappresenta d'altronde un compito, certo non nuovo, al quale i Cantoni e la Confederazione devono dedicarsi in via permanente. Il postulato si iscrive in un progetto che il Consiglio federale e i Cantoni portano avanti sin dall'adozione dell'articolo costituzionale sull'aiuto alle vittime. Il Consiglio federale ha già avviato svariate misure in grado di influire in modo positivo sulla propensione alla denuncia da parte delle vittime e di permetter loro di superare nel modo migliore le conseguenze del reato. Queste misure devono essere portate avanti e se necessario completate.

## **8 Misure**

### **8.1 Osservazioni di carattere generale**

Il testo del postulato chiede soprattutto l'adozione di misure che permettano di aumentare le denunce. Il mezzo più semplice sarebbe quello di prevedere un obbligo di denuncia per le vittime che desiderano ottenere prestazioni in base alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. In tal modo non si terrebbe tuttavia sufficientemente conto delle esigenze della vittima. Inoltre, visto che nella concessione di determinate prestazioni si tiene conto del reddito delle vittime, sarebbero le vittime meno abbienti ad essere maggiormente toccate dall'obbligo di denuncia. Questa categoria di vittime potrebbe rinunciare a rivolgersi ai consultori LAV, mentre proprio questi ultimi potrebbero incoraggiare la vittima a sporgere denuncia e sostenerla. Il Consiglio federale ritiene pertanto prioritarie misure tese a migliorare

<sup>110</sup> [www.skppsc.ch](http://www.skppsc.ch).

la situazione delle vittime, in particolare rimuovendo gli ostacoli che possono dissuaderle dal denunciare il reato. Queste misure contribuiscono indirettamente anche ad aumentare il tasso di denunce. Le misure descritte più avanti si rivolgono alla Confederazione e ai Cantoni. Talune misure sono già in via di realizzazione (cfr. n. 8.2). Inoltre il Consiglio federale propone varie altre misure (cfr. n. 8.3) con un'attuazione a più lungo termine. Il ventaglio di misure proposte qui di seguito non è definitivo né esaustivo, anzi richiede di essere continuamente rivisto e completato, poiché il miglioramento della situazione delle vittime deve costituire un impegno costante.

## 8.2 Misure in via di realizzazione a livello federale

Di recente le autorità federali hanno già adottato diverse misure suscettibili di esercitare, direttamente o indirettamente, una certa influenza sul comportamento delle vittime e di indurle a rivolgersi alle autorità. Si tratta di misure che mirano a rendere più efficaci le sanzioni penali, a concedere più tempo alle vittime per denunciare il reato, a rafforzare la protezione delle vittime e dei testimoni contro eventuali rappresaglie o a impedire possibili reiterazioni degli atti di violenza (in particolare mediante misure tese ad allontanare l'autore del reato).

### *Pene e misure*

- Reintroduzione delle pene detentive di breve durata e dell'espulsione dal territorio svizzero, cavigliere elettroniche come modalità esecutiva: nell'aprile 2012, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di abrogare le pene pecuniarie con la condizionale e di reintrodurre le pene detentive di breve durata, ritenendo che queste abbiano un maggiore effetto deterrente sugli autori<sup>111</sup>. Le pene detentive di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi) possono essere eseguite anche sotto forma di sorveglianza elettronica (electronic monitoring). Inoltre, il Consiglio federale intende reintrodurre l'espulsione giudiziaria. Questa fissa in modo definitivo lo statuto di soggiorno di un condannato all'atto della sua liberazione, facendo sì che possa essere espulso. Con la prospettiva di vedere la procedura penale concludersi con sanzioni più efficaci, la vittima avrà maggiore interesse a denunciare i fatti.
- Estensione divieto di esercitare una professione: il 10 ottobre 2012, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento, come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», un progetto di revisione del Codice penale e di altri atti normativi che estende i presupposti del divieto di esercitare una professione e permette inoltre di vietare l'esercizio di una determinata attività non professionale<sup>112</sup>. La misura

<sup>111</sup> Messaggio del 4 aprile 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF **2012** 4181.

<sup>112</sup> Messaggio del 10 ottobre 2012 concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» e la legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica (modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile; FF **2012** 7765).

riguarda soprattutto persone che sono state condannate per aver commesso reati sessuali a danno di minori o di persone particolarmente vulnerabili<sup>113</sup>. Inoltre, il progetto prevede l'introduzione di un nuovo divieto d'intrattenere contatti e di accedere a una data area geografica. L'applicazione di questo divieto potrà prevedere anche l'impiego di mezzi elettronici. In tal modo sarà possibile impedire qualsiasi contatto che il delinquente potrebbe utilizzare per commettere atti punibili e quindi proteggere non solo le vittime potenziali di reati sessuali ma anche quelle di violenze domestiche e stalking. Questa misura può indurre la vittima a denunciare il reato al fine di proteggere altre persone dall'eventuale reiterazione del reato.

- Attuazione dell'«iniziativa espulsione»: i nuovi capoversi 3-6 dell'articolo 121 Cost.<sup>114</sup> prevedono che gli stranieri, a prescindere dallo status loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, perdano il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno e che sia pronunciato nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni se sono stati condannati per determinati reati con sentenza passata in giudicato o se hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale. Il legislatore deve concretizzare tali disposizioni, per cui dal 23 maggio al 30 settembre 2012 si è svolta una procedura di consultazione concernente una corrispondente modifica del CP e del CPM. Queste misure di allontanamento possono contribuire a proteggere la vittima da eventuali rappresaglie, anche se non è questo il loro scopo primario. Il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento entro quest'anno un messaggio che tenga conto dei risultati della consultazione.
- Protezione più estesa dei minori: la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote)<sup>115</sup> intende garantire ai minori (bambini e adolescenti) uno sviluppo sessuale armonioso. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. Anche se soddisfa già in larga misura i requisiti della Convenzione, per potere aderire a quest'ultima la Svizzera deve tuttavia apportare alcune modifiche al suo Codice penale. Si prevede in particolare di portare da 16 a 18 anni l'età massima in cui i minori sono protetti dalla partecipazione a rappresentazioni pornografiche; il ricorso alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni sarà punibile. In tal modo sarà migliorata la protezione dell'integrità sessuale dei minori tra i 16 e i 18 anni. Il progetto è al vaglio del Parlamento.
- Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (ordinanza sulla tratta di esseri umani): l'ordinanza intende creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne di sensibilizzazione). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani. L'indagine conoscitiva è prevista nel 2013.

<sup>113</sup> I risultati della procedura di consultazione sono stati pubblicati il 18 aprile 2012: [www.bj.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/gesetzgebung/berufsverbot/ve-ber-i.pdf](http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/gesetzgebung/berufsverbot/ve-ber-i.pdf).

<sup>114</sup> Costituzione federale, RS 101.

<sup>115</sup> STCE n° 201

- Adozione di un piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani per il periodo 2012-2014: il piano prevede 23 misure nei settori della sensibilizzazione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della prevenzione.
- Il gruppo che ha seguito i lavori relativi al presente rapporto si è interrogato sull'efficacia del nuovo articolo 55a CP, che permette di sospendere la procedura a determinate condizioni nei casi di violenza domestica, e ha auspicato che questa disposizione sia valutata insieme al nuovo articolo 28b CC (il quale prevede la possibilità, per il giudice civile, di adottare misure quali, in particolare, il divieto di accedere a un'area determinata, un divieto di avvicinamento o l'allontanamento dal domicilio comune in caso di violenza). Nel rapporto sulla violenza nelle relazioni di coppia, in adempimento del postulato Stump 05.3694<sup>116</sup>, il Consiglio federale ha assicurato di voler valutare la prassi concernente la sospensione della procedura ai sensi dell'articolo 55a CP e le misure previste nell'articolo 28b CC. La valutazione inizierà probabilmente nel 2013<sup>117</sup> e, in base ai suoi esiti, il Consiglio federale prenderà in considerazione altre misure.

### *Prescrizione*

- Imprescrittibilità dei reati sessuali commessi su fanciulli: il 15 giugno 2012, il Parlamento ha messo in atto l'«iniziativa sull'imprescrittibilità» (art. 123b Cost). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 4 ottobre 2012<sup>118</sup>; di conseguenza, la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Essa stabilisce l'imprescrittibilità dei seguenti reati, se commessi ai danni di bambini di età inferiore ai 12 anni: atti sessuali con fanciulli (art. 187, n. 1 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192, cpv. 2 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193, cpv. 1, CP). L'imprescrittibilità riguarda esclusivamente i reati i cui autori erano maggiorenni al momento della commissione e si applica ai reati che erano già stati perpetrati ma non erano ancora prescritti nel giorno della votazione popolare (30 novembre 2008). L'imprescrittibilità permette di denunciare reati che con il diritto previgente sarebbero caduti in prescrizione e che, tenendo conto dell'età delle vittime al momento dei fatti, non sempre avrebbero potuto essere denunciati per tempo.
- Prolungamento dei termini di prescrizione per i reati gravi: s'intendono prolungare alcuni dei termini di prescrizione previsti dall'art. 97 CP. Il

<sup>116</sup> FF 2009 3483; cfr. anche le risposte all'interpellanza Stump 09.4185 «Parità dei sessi. Che cosa fa la Svizzera?» e alle mozioni Fiala 08.3495 «Stalking» e Heim 09.3059 «Arginare la violenza domestica».

<sup>117</sup> Alcuni studi sono stati già realizzati. Citiamo in particolare: Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft (a cura di), Evaluation 2008 der polizeilichen Wegweisungen bei häuslicher Gewalt im Kanton Basel-Landschaft. Schlussbericht, Liestal, 2009; Roberto Colombi, Häusliche Gewalt - die Offizialisierung im Strafrecht am Beispiel der Stadt Zürich, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2009; Barbara Baumgartner-Wüthrich, Die Einstellung des Verfahrens bei häuslicher Gewalt - Erfahrungen mit Art. 55a StGB, Lucerna, 2007.

<sup>118</sup> FF 2012 5233.

7 novembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il messaggio. Il termine di prescrizione sarà portato da sette a dieci anni per i reati passibili di pena detentiva fino a tre anni o di pena pecuniaria<sup>119</sup>. In futuro sono quindi previsti quattro termini differenti: 30 anni, 15 anni, 10 anni (nuovo) e 7 anni. I cambiamenti proposti riguardano alcune fattispecie di reato contemplate nel CP e pertinenti al tema trattato in questa sede (in particolare le lesioni personali e i reati sessuali). Con il prolungamento dei termini di prescrizione, la vittima disporrebbe di un lasso di tempo più lungo per decidere se presentare denuncia.

### *Protezione in relazione alla procedura penale*

- Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni: il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha adottato la legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, entrata in vigore il 1° gennaio 2013<sup>120</sup>. Si applica alle persone che a causa del loro coinvolgimento o della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio e senza la cui collaborazione il perseguimento penale sarebbe o sarebbe stato eccessivamente difficile (art. 2, cpv. 1). La normativa mira in primo luogo a proteggere le vittime della tratta di essere umani e ad agevolare quindi la lotta contro tale reato.
- Informazione della vittima sulle decisioni in materia di carcerazione: in avvenire, come già in parte previsto dal diritto cantonale, le autorità dovrebbero informare le vittime anche in merito al perseguimento penale dell'autore del reato e alle decisioni di rilievo concernenti la sua detenzione. Questo è quanto chiede un'iniziativa parlamentare a cui hanno dato seguito entrambe le Camere<sup>121</sup>. La procedura di consultazione si è conclusa il 15 gennaio 2013.
- Revisione totale del diritto in materia di casellario giudiziale: il 31 ottobre 2012 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. La consultazione si concluderà a metà febbraio 2013. La prevista estensione dei diritti d'accesso delle autorità servirà anche a impedire nuovi reati e quindi nuove vittime proprio nel settore della protezione dei minori. Oltre alle autorità in materia di adozione, avranno ad esempio accesso ai dati relativi ai procedimenti penali anche le autorità preposte alla protezione degli adulti e dei minori e quelle incaricate della sorveglianze sull'affidamento dei minori.

<sup>119</sup> La procedura di consultazione si è svolta dal 12 ottobre 2011 al 21 gennaio 2012; per i documenti relativi cfr. [www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2011.html#EJPD](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2011.html#EJPD).

<sup>120</sup> FF 2012 127.

<sup>121</sup> Iv. Pa. 09.430 Leutenegger Oberholzer del 30 aprile 2009; la consultazione è stata aperta nell'autunno 2012.

### *Diritto civile*

- Cavigliere elettroniche per l'attuazione delle misure di respingimento: al fine di proteggere le potenziali vittime s'intende permettere l'impiego di un braccialetto o una cavigliera elettronici, come già accade in Spagna e in Francia<sup>122</sup>. In questo modo si potrebbe agevolare l'applicazione delle misure di respingimento previste dal diritto civile all'art. 28b CC<sup>123</sup>. Un avamprogetto di modifica del Codice civile che completa l'articolo 28b con due nuovi capoversi sarà probabilmente posto in consultazione nel 2013.
- Prolungamento dei termini di prescrizione in materia di responsabilità civile: questo progetto porta dei vantaggi alle vittime, ma probabilmente anche un inconveniente, in quanto, stando all'avamprogetto del Consiglio federale, verrebbe abrogato il collegamento con i termini di prescrizione di diritto penale stabiliti nell'articolo 60 CO<sup>124</sup>.
- Il nuovo articolo 28b CC sarà valutato insieme all'articolo 55a CP (cfr. sopra).
- Entro la fine del 2013 il Consiglio federale presenterà un avamprogetto di revisione del Codice civile che si basa sulla mozione 08.3790 «Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali». Si tratta di generalizzare l'obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori. L'obbligo è applicabile a tutte le persone che lavorano con minori su tutto il territorio svizzero, fatte salve alcune eccezioni chiaramente definite.

### *Diritto in materia di stranieri*

- l'articolo 77 capoverso 6<sup>bis</sup> OASA è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e prevede che in occasione della valutazione dei gravi motivi personali le autorità tengano conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati. Il 14 giugno 2012 l'Ufficio federale della migrazione ha organizzato, a scopo di formazione, una giornata consacrata alla violenza domestica con le autorità cantonali in materia di migrazione. Una circolare destinata a tali autorità è previsto per il 2013.

Si ricorda inoltre che il tema della violenza domestica è già stato trattato dal Consiglio federale nell'ambito del «Rapporto sulla violenza nelle relazioni di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera» del 13 maggio 2009 in adempimento del postulato Stump 05.3694<sup>125</sup> (cfr. Violenza nelle relazioni di coppia. Rapporto intermedio del Consiglio federale sull'attuazione delle misure annunciate nel rapporto del 13 maggio 2009 all'indirizzo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale).

<sup>122</sup> In Francia l'uso del braccialetto elettronico ai fini di una migliore protezione della vittima è stato introdotto a titolo sperimentale fino a giugno 2013.

<sup>123</sup> Il progetto è stato avviato a seguito della mozione Perrin 09.4017 del 25 novembre 2009, accolta dal Parlamento su proposta del Consiglio federale.

<sup>124</sup> Cfr. i risultati della procedura di consultazione e il pertinente comunicato stampa del Consiglio federale del 29 agosto 2012 ([www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Documentazione > Comunicati).

<sup>125</sup> FF 2009 3483.

## 8.3

### Nuove misure

#### 8.3.1

#### **Potenziamento del ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime come punto di contatto o primo interlocutore mediante una migliore politica di informazione**

Tutto indica che i consultori per l'aiuto alle vittime svolgono un ruolo chiave in merito alla decisione delle vittime di denunciare il reato o di presentare querela: la percentuale di vittime che denunciano il reato sembra essere infatti più elevata tra quelle che si rivolgono a un consultorio<sup>126</sup>. I consultori per l'aiuto alle vittime devono tuttavia assumere un ruolo ambivalente, nel senso che devono incoraggiare la vittima a denunciare il reato, sempre che ciò sia nel suo interesse, ma contemporaneamente devono moderare le sue aspettative e sensibilizzarla rispetto agli ostacoli e alle delusioni che dovrà affrontare.

In base alle norme vigenti, le autorità di perseguimento penale hanno l'obbligo di informare la vittima sui servizi di aiuto e di trasmettere, a certe condizioni, le sue generalità a un consultorio (art. 8 in combinato disposto con l'art. 12 LAV; art. 305 CPP). Le vittime che si rivolgono alla polizia sono indirizzate a un consultorio. Per contro, la vittima che esita a rivolgersi alla polizia non intende necessariamente ricorrere a un consultorio per l'aiuto alle vittime. Abbiamo visto che un numero considerevole di vittime non ricorre ai servizi di polizia e preferisce confidarsi con i familiari, o addirittura tenere per sé l'accaduto. Occorre esaminare come si possano raggiungere tali vittime e informarle, prima di un eventuale intervento della polizia, sulle possibilità di ottenere consulenza e aiuto presso un consultorio per l'aiuto alle vittime. Gran parte dei Cantoni ha già adottato idonee misure informative sull'aiuto alle vittime e sui consultori per l'aiuto alle vittime (soprattutto mediante opuscoli, Internet, ecc.). Si tratta quindi piuttosto di completare, coordinare o potenziare queste misure.

La vittima può adottare in piena consapevolezza la decisione di sporgere denuncia solo sapendo anticipatamente cosa è considerato reato, quali possibilità di reazione esistono, che conseguenze può avere una denuncia per lei stessa e per l'autore, cosa si deve aspettare da un procedimento penale e su quali misure di sostegno può fare affidamento.

La reazione delle persone a cui la vittima decide di rivelare l'accaduto può contribuire (soprattutto se la vittima è giovane) ad attenuare o accentuare le conseguenze del reato. È pertanto importantissimo il ruolo svolto dalle campagne pubbliche di sensibilizzazione e dalla formazione mirata di determinati gruppi di persone<sup>127</sup>, a cui si dovrebbe spiegare in maniera approfondita come reagire al meglio alle rivelazioni di una vittima, come offrirle un sostegno ottimale e dove richiedere e ottenere aiuto.

Il Consiglio federale valuterà, in collaborazione con i Cantoni, se il pubblico è sufficientemente informato sull'esistenza dei consultori e sull'aiuto che questi possono fornire, provvedendo a una sorta di inventario delle misure esistenti. Su questa base esaminerà in particolare l'utilità di un migliore coordinamento delle informa-

<sup>126</sup> Cfr. allegato 2, grafico 2.

<sup>127</sup> Averdijk, Margit / Müller-Johnson, Katrin / Eisner Manuel, *Victimisation sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse, Rapport final pour l'UBS Optimus Foundation*, 2011, pag. 123.



zioni e l'opportunità di condurre una campagna d'informazione di più ampio respiro, per esempio a livello nazionale, intesa a sensibilizzare il pubblico sull'esistenza dei consultori; si potrebbe anche pensare a delle campagne mirate sui gruppi più a rischio. Il coordinamento potrebbe in particolare prevedere un'armonizzazione della denominazione dei consultori, una presentazione più unitaria, soprattutto mediante una piattaforma Internet comune, e una migliore condivisione delle risorse. Per gli studenti e gli apprendisti l'informazione potrebbe essere fornita nell'ambito formativo. Il Consiglio federale verificherà anche se i servizi, le associazioni e le altre organizzazioni (ad esempio sportelli di consulenza psicologica per gli studenti, consultori per l'informazione sessuale ecc.) che possono trovarsi, nel quadro dei loro compiti, a prestare assistenza alle vittime ai sensi della LAV, sono sufficientemente informati sul servizio di aiuto alle vittime, sulle prestazioni che tale servizio può offrire e i relativi presupposti; questi servizi e organizzazioni possono in effetti fungere da moltiplicatori a favore del servizio di aiuto alle vittime<sup>128</sup>.

Un'altra misura importante è rappresentata dai percorsi di formazione e perfezionamento, in particolare dei giudici e dei pubblici ministeri, ma anche di docenti e medici<sup>129</sup>.

Per ridurre i fattori di rischio e rafforzare i fattori di protezione contro la violenza domestica sono necessarie altre offerte di sostegno rivolte a bambini e adolescenti<sup>130</sup>. Come già detto in precedenza queste misure di prevenzione non saranno ulteriormente trattate nel quadro del presente Rapporto.

### **8.3.2 Facilitazione dell'accesso alle informazioni sull'aiuto alle vittime**

Per una vittima non è sempre facile rivolgersi alla polizia o al consultorio per l'aiuto alle vittime. Molti consultori non sono contattabili a qualsiasi ora e dato che alcune vittime desiderano poter contattarli rapidamente (ad esempio nelle prime ore dopo il reato) o quando lo giudicano opportuno, l'attesa può scoraggiarle o indurle a compiere passi inappropriati o tardivi. Ecco perché è importante che le vittime possano avere un accesso semplificato e rapido alle informazioni di cui hanno bisogno, e in ogni momento. In una prima fase la vittima può inoltre voler mantenere l'anonimato, quindi sono in particolare i mezzi offerti dal telefono e da Internet che permetterebbero di migliorare la situazione.

Su incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti Cantionali di giustizia e polizia (CDDGP) e in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU), la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) sta preparando un progetto per la predisposizione di una «Helpline nazionale

<sup>128</sup> Cfr. anche *Opferhilfe SG/AI/AR* (a cura di), *Untersuchung über den Bekanntheitsgrad der Opferhilfe bei jungen Erwachsenen und Überprüfung des Auftrittes und Angebotes für diese Zielgruppe*, San Gallo, 2012.

<sup>129</sup> «Rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera» in adempimento del postulato Stump 05.3694, FF 2009 3483. La misura N mira a valutare la possibilità di introdurre offerte di perfezionamento per giudici sul tema della violenza domestica; tale misura è in corso di attuazione.

<sup>130</sup> Cfr. in particolare le misure menzionate sul sito dell'UFAS [www.bsv.admin.ch/themen/kinder\\_jugend\\_alter/00066/index.html?lang=fr#sprungmarke\\_0\\_23](http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang=fr#sprungmarke_0_23).

contro la violenza domestica», che offrirebbe un servizio professionale di «prima consulenza», a bassa soglia e accessibile 24 ore su 24 per telefono od online a tutte le persone coinvolte come vittime o autori in atti di violenza domestica in tutta la Svizzera. In tal modo si risponderebbe adeguatamente alla richiesta di potenziamento, coordinamento e intensificazione dell'attività di informazione prestata dai Cantoni in merito all'offerta dei consultori per l'aiuto alle vittime nel campo della violenza domestica.

La CCDGP si pronuncerà su questo progetto a fine 2013. Potrebbe costituire un valore aggiunto l'istituzione di un numero di chiamata gratuito e centralizzato per tutte le vittime, quale già esiste in alcuni Paesi<sup>131</sup>. In Svizzera, l'UFCOM mette a disposizione dei numeri di chiamata riservati, come accade nel resto d'Europa, a servizi gratuiti di aiuto e sostegno alla popolazione. Anche al servizio di aiuto alle vittime è stato riservato un numero di chiamata breve. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche sollevate da quest'iniziativa, la Conferenza svizzera degli uffici di collegamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), connessa alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), ha rinunciato a richiederne l'attribuzione e il numero, in mancanza di candidati, non è ancora stato assegnato. Il Consiglio federale esaminerà con i Cantoni la possibilità di assegnare nonostante tutto tale numero, che permetterebbe in effetti di disporre di un punto di contatto centralizzato. Nel contesto di tale esame, occorrerà in particolare tener conto della «Helpline nazionale contro la violenza domestica», qualora dovesse trovare accoglienza favorevole presso la CCDGP.

Per concludere, è opportuno segnalare la possibilità - già variamente utilizzata<sup>132</sup> - di fornire un accesso a bassa soglia agli aiuti tramite Internet. L'offerta attuale potrebbe essere ulteriormente ampliata.

### **8.3.3 Miglioramento del sostegno alle vittime durante il procedimento penale**

In tutti gli atti procedurali la vittima può già oggi farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia (art. 152, cpv. 2 CPP). Se il processo si svolge a porte chiuse, la vittima può farsi accompagnare da tre persone di fiducia al massimo (art. 70 CPP). In parecchi Cantoni, le vittime possono farsi accompagnare da un operatore del consultorio per l'aiuto alle vittime.

Secondo il Consiglio federale occorre esaminare, in collaborazione con i Cantoni, con quali mezzi si possa venire incontro ancor meglio alle necessità delle vittime durante il procedimento, al fine di prepararle meglio a ciò che le attende e di seguirle in modo più efficace durante il processo. Il fatto di sapere di poter contare su un sostegno può incitare le vittime a denunciare il reato. Più generalmente occorre

<sup>131</sup> Su scala ridotta (un Cantone e due semi-Cantoni per quattro consultori), questo studio suggerisce anche un numero comune raggiungibile 24 ore su 24; cfr. Opferhilfe SG/AI/AR (a cura di), Untersuchung über den Bekanntheitsgrad der Opferhilfe bei jungen Erwachsenen und Überprüfung des Auftrittes und Angebotes für diese Zielgruppe, San Gallo, 2012.

<sup>132</sup> Cfr. ad esempio la consulenza online di Lantana, servizio di aiuto alle vittime di violenze sessuali del Cantone di Berna (<http://lantana-bern.ch/>) o anche, nella Svizzera romanda, per la violenza nelle relazioni di coppia, il sito [www.violencequefaire.ch](http://www.violencequefaire.ch); informazioni di carattere generale sono inoltre disponibili sul sito [www.aiuto-alle-vittime.ch](http://www.aiuto-alle-vittime.ch).

anche intensificare la collaborazione tra i consultori per l'aiuto alle vittime da una parte e il pubblico ministero e i tribunali dall'altra.

Questo obiettivo si potrebbe raggiungere, ad esempio, designando una persona il cui compito sia specificamente quello di assistere la vittima durante il processo, sia che la vittima stessa si avvalga o meno dei servizi di un avvocato. Questa persona potrebbe essere messa a disposizione dal consultorio o dalle autorità di perseguimento penale e avrebbe in particolare il compito di fungere da legame tra autorità giudiziarie e consultorio, di aiutare la vittima a familiarizzarsi con i luoghi e gli attori del processo, di mettere a disposizione del pubblico e delle vittime strumenti informativi che spieghino lo svolgimento del processo e più generalmente di verificare che la vittima sia trattata con rispetto<sup>133</sup>. Se la vittima non desidera incontrare l'imputato, la persona designata potrebbe fare in modo che venga rispettata questa esigenza, che riveste una grande importanza (sala d'attesa separata, ore di convocazione non coincidenti con quelle dell'imputato)<sup>134</sup>. Potrebbe anche vedersi attribuire il compito di sensibilizzare i membri dell'autorità giudiziaria sui bisogni delle vittime e in particolare su quelli dei soggetti vulnerabili.

Nel Regno Unito, ad esempio, la polizia ha il dovere di assicurare, attraverso un'unità specializzata chiamata «Witness Care Unit», la comunicazione continua di informazioni sullo svolgimento del procedimento e sulle varie decisioni adottate dagli organi giudiziari. L'unità ha l'incarico di informare le vittime, i testimoni e i loro congiunti sulle agevolazioni e l'aiuto di cui possono fruire presso i tribunali o di organizzare visite dei luoghi giudiziari prima delle udienze. Su un sito Internet governativo è stato creato un link destinato alle persone chiamate a deporre, contenente anche un video che ha lo scopo di spiegare a queste persone lo svolgimento del procedimento e fornir loro i dettagli pratici per comprendere questa fase del processo.

In Austria, durante il procedimento penale, le vittime hanno diritto, oltre che al patrocinio di un avvocato, a un'assistenza psicosociale. Il Ministero della giustizia austriaco incarica di tale assistenza un servizio specializzato e se ne assume i costi. Lo scopo è di far sentire le vittime il più possibile a loro agio durante il procedimento penale, prepararle a sostenere l'impatto emotivo rappresentato dal procedimento e aiutarle a confrontarsi con quanto hanno vissuto. Si tratta in particolare di informare la vittima sulle conseguenze di una denuncia e sullo svolgimento del procedimento (polizia, tribunale), dalla fase preliminare alla denuncia alla conclusione del processo penale. La vittima può essere accompagnata ogni volta che si reca dalla polizia o in tribunale. Per l'assistenza dei bambini sono disponibili strumenti specifici (libri ecc.). Recentemente la possibilità di beneficiare dell'assistenza psicosociale è stata estesa ai procedimenti civili derivanti da quelli penali.

### 8.3.4 Miglioramento dei dati disponibili

Come già ricordato (cfr. n. 7.1), la disponibilità di dati sul tema che stiamo trattando è assai limitata. I risultati di studi e statistiche variano a seconda del campione preso

<sup>133</sup> Come previsto dagli articoli 3 e 152 CPP.

<sup>134</sup> Tuttavia, queste misure di assistenza rimangono in gran parte vane se si ricorre alla procedura del decreto d'accusa, in quanto tale procedura non prevede la comparso dinanzi a un tribunale - cfr. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

in esame, dei metodi d'indagine, del tipo di violenze considerate o della formulazione delle domande. Inoltre, per varie circostanze di fatto, i dati raccolti non possono dirsi rappresentativi e significativi al 100 per cento. Ciò non dipende dalla qualità o dalla quantità delle ricerche sulla tematica violenza-vittime-propensione alla denuncia, ma da circostanze reali: in primo luogo, la parte sommersa del fenomeno, cioè il numero di atti violenti e di vittime che non vengono rivelati, è molto consistente e oltretutto impossibile da quantificare con esattezza. Di conseguenza, gli studi devono accontentarsi sempre e solo di stime e tendenze. A ciò si aggiunga che solo un numero insufficiente di persone coinvolte – sia vittime che autori – sono disponibili a confidarsi, cosicché i campioni per gli studi quantitativi sono sempre insufficienti e quindi non rappresentativi. Inoltre, come dimostra il rapporto UFU sulle esigenze in materia di ricerca<sup>135</sup>, nel campo della ricerca sulla violenza domestica si contano ancora molte lacune.

Per comporre almeno un quadro uniforme dei dati disponibili, sarebbe auspicabile arrivare a un certo grado di armonizzazione dei dati, segnatamente quelli dell'UFS, del SCP e della statistica SUVA. Il Consiglio federale esaminerà in quale misura sia possibile operare un tale coordinamento. In occasione della prossima valutazione della LAV, prevista per il 2016, potrà approfondire alcuni aspetti riguardanti l'aiuto alle vittime.

### **8.3.5 Osservazione e valutazione degli effetti del nuovo diritto processuale penale**

Come già spiegato in precedenza (cfr. n. 2.1.1), è opportuno distinguere tra i reati perseguiti d'ufficio e i reati perseguiti a querela di parte. Per i reati perseguiti d'ufficio la denuncia non è soggetta ad alcuna formalità e può essere presentata sia per scritto che verbalmente. Può anche essere trasmessa per posta elettronica, via fax o addirittura con un sms. Il reato può essere denunciato in forma anonima o utilizzando uno pseudonimo. In linea di principio l'autorità che viene a conoscenza di un reato è tenuta ad avviare un procedimento indipendentemente dal modo in cui il reato è stato portato alla sua attenzione (art. 6 e 7 CPP). È quindi difficile che le formalità possano essere ulteriormente semplificate.

Per quanto riguarda invece i reati perseguiti a querela di parte, la querela è valida solo se rispetta alcuni requisiti formali. In particolare, l'autorità deve conoscere l'identità della persona che sporge querela e il legame che ha con i fatti. Dato che questi reati sono perseguiti solo su querela, non si può prescindere da tali requisiti formali.

Che la denuncia o la querela siano soggette o meno a requisiti formali, che siano anonime o meno, la vittima che si rivolge alla polizia sa che dovrà esporsi e lasciarsi coinvolgere nel prosieguo della procedura. Bisogna quindi puntare al miglioramento dell'assistenza (cfr. n. 8.3.3 supra) e della situazione della vittima nel corso del procedimento penale.

È opportuno a questo punto considerare le critiche formulate dai consultori per l'aiuto alle vittime in merito al nuovo diritto processuale penale (cfr. in particolare lo studio di valutazione dei consultori condotto per incarico dell'UFG). Essi rimproverano al nuovo diritto di avere introdotto dei miglioramenti per l'autore del reato

<sup>135</sup> [www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it](http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=it).

senza un corrispondente rafforzamento della situazione della vittima. L'effetto del nuovo diritto sarebbe così quello di rinviare più spesso la vittima davanti al giudice civile per l'esame delle sue pretese civili, cosa che, considerato lo sfavorevole rapporto costi/benefici, prolunga la procedura e scoraggia la vittima (soprattutto se l'ammontare del risarcimento atteso è basso). Inoltre, la vittima e l'imputato non giocherebbero più ad armi pari, in quanto l'imputato può essere assistito da un avvocato a partire dal primo interrogatorio di polizia (art. 159 CPP), mentre la vittima spesso è seguita da un avvocato solo in un secondo tempo; inoltre la vittima può ottenere il gratuito patrocinio solo se assume la veste di accusatore privato e avanza delle pretese civili (art. 136 CPP). Per i reati perseguiti d'ufficio, la vittima deve inoltre prendere la decisione di fungere da accusatore privato quando è spesso ancora in stato di choc; si tratta di una situazione insoddisfacente, in quanto, se vi rinuncia, non può più ritornare sulla decisione.

Il Codice di procedura penale e la procedura penale minorile sono entrati in vigore il 1° gennaio 2011; è quindi prematuro trarre conclusioni sull'applicazione delle nuove disposizioni e prevedere modifiche o nuove misure. Il Consiglio federale si è impegnato, in risposta a vari interventi parlamentari, a seguire attentamente le modalità di applicazione del nuovo diritto processuale penale, dopodiché, se necessario, studierà le eventuali modifiche. La valutazione della LAV, prevista per il 2016, permetterà anche di operare una prima valutazione degli effetti della nuova normativa sull'aiuto alle vittime.

Nel quadro dei lavori, è stata presa in considerazione anche la creazione di tribunali speciali per la violenza domestica, che già esistono in alcuni Paesi: si tratta di una misura interessante, ma difficilmente realizzabile, in particolare nei piccoli Cantoni. Al posto di tribunali di questo tipo, sarebbe più appropriato vagliare la possibilità di attribuire una competenza specifica (violenza domestica, abusi su minori) ad alcuni membri del pubblico ministero o del tribunale.

## **8.4 Ripercussioni finanziarie delle misure**

Al momento attuale, le ripercussioni finanziarie delle nuove misure in esame sono difficilmente valutabili. È tuttavia possibile formulare le seguenti osservazioni su alcune delle proposte avanzate:

L'applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati spetta ai Cantoni, di conseguenza il potenziamento del ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime e delle campagne d'informazione della popolazione sono misure che devono essere concertate con i Cantoni e in parte prese in carico da questi ultimi. L'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito dell'aiuto alle vittime si limita ai contributi alla formazione (art. 31 LAV). Un'eventuale partecipazione della Confederazione alle campagne d'informazione di portata nazionale dovrebbe essere finanziata con i mezzi esistenti.

La creazione di una helpline telefonica nazionale e l'offerta di servizi Internet dovrebbero sempre essere programmate in stretta collaborazione con i Cantoni, senza il cui sostegno sarebbe impossibile per la Confederazione finanziare tali misure.

La giurisdizione in materia penale è di competenza dei Cantoni e di conseguenza spetta a questi ultimi offrire alle vittime un maggiore aiuto durante il procedimento penale.

Spetta invece all'UST coordinare meglio le statistiche sui reati e le vittime e colmare le lacune. I costi di armonizzazione dovrebbero essere posti a carico dell'UST nell'ambito dei fondi attribuitigli, tanto più che la quantità di statistiche necessarie è attualmente sottoposta ad un attento esame e che l'UST non può contare sull'assegnazione di fondi supplementari.

Le misure in esame non avranno alcuna ripercussione sul personale della Confederazione.

## **9 Sintesi delle misure che il Consiglio federale intende adottare**

A integrazione delle misure già in via di realizzazione menzionate al numero 8.2, il Consiglio federale prevede di esaminare, in collaborazione con i Cantoni, l'adozione delle seguenti misure:

- rafforzare il ruolo dei consultori per l'aiuto alle vittime in quanto primo punto di contatto, in particolare mediante una migliore informazione al pubblico e la formazione mirata di determinate categorie di persone;
- facilitare alle vittime l'accesso alle informazioni sugli aiuti loro riservati, in particolare istituendo un numero telefonico nazionale e promuovendo l'accesso agevolato alle offerte di aiuto su Internet;
- migliorare il sostegno alle vittime durante il procedimento penale, in particolare mediante la designazione di una persona incaricata di fungere da collegamento tra autorità di polizia e autorità giudiziarie da una parte e consultori per l'aiuto alle vittime e vittime dall'altra;
- migliorare, per quanto possibile, i dati in materia di criminalità e di aiuto alle vittime per ottenere una visione quanto più possibile realistica dei fenomeni esaminati.

Inoltre, il Consiglio federale ha in programma di:

- seguire attentamente l'applicazione del nuovo diritto processuale penale ed effettuare una prima valutazione degli effetti delle nuove norme in materia di aiuto alle vittime nell'ambito della valutazione della LAV prevista per il 2016.

## Allegato 1: Tabelle

**Tabella 1: Selezione<sup>136</sup> di alcuni reati di violenza domestica contemplati nella SCP: confronto con l'anno precedente**

	2010	2011	Differenza risp. all'anno prec.
Omicidio consumato (art. 111–113/116)	26	28	8 %
Omicidio tentato (art. 111–113/116)	52	66	27 %
Lesioni personali gravi (art. 122)	66	75	14 %
Lesioni personali semplici (art. 123)	2285	2129	-4 %
Vie di fatto (art. 126)	4882	4471	-8 %
Esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129)	169	97	-43 %
Ingiuria (art. 177)	1707	1874	10 %
Minaccia (art. 180)	4219	3828	-9 %
Coazione (art. 181)	676	700	4 %
Coazione sessuale (art. 189)	152	130	-14 %
Violenza carnale (art. 190)	184	197	7 %

Fonte: SCP 2011, pag. 38.

<sup>136</sup> Nella tabella non compaiono - anche se vengono presi in considerazione nella SCP - gli usi abusivi di impianti di telecomunicazioni, i sequestri di persona e i rapimenti, gli atti sessuali con fanciulli, gli atti sessuali con persone dipendenti, gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e altre violazioni di articoli scelti del Codice penale.

**Tabella 2: Percentuale di bambini e giovani che hanno parlato con qualcuno della vittimizzazione sessuale<sup>137</sup>**

	Vittime di sesso maschile %	Vittime di sesso femminile %	Totale %
<b>Vittimizzazione con contatto fisico</b>	<b>42,0</b>	<b>72,3</b>	<b>63,3</b>
Tentativo di penetrazione o penetrazione consumata	15,4	47,2	42,1
Tentativo di penetrazione	21,7	48,3	44,7
Penetrazione consumata	5,6	45,8	38,6
<b>Vittimizzazione senza contatto fisico</b>	<b>45,2</b>	<b>64,3</b>	<b>57,5</b>
Esibizionismo	44,7	62,9	56,4
Molestia sessuale verbale/scritta	41,7	58,1	53,2
Visione forzata di atti sessuali	24,0	42,2	33,3
Denudamento del proprio corpo	35,5	46,4	43,1
Cibervittimizzazione	36,4	51,5	47,4

**Tabella 3: Percentuale di bambini e giovani che hanno denunciato alla polizia la vittimizzazione sessuale<sup>138</sup>**

	Vittime di sesso maschile %	Vittime di sesso femminile %	Totale %
<b>Vittimizzazione con contatto fisico</b>	<b>8,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>
Tentativo di penetrazione o penetrazione consumata	10,3	3,8	4,9
Tentativo di penetrazione	13,0	3,4	4,7
Penetrazione consumata	5,6	6,0	5,9
<b>Vittimizzazione senza contatto fisico</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>
Esibizionismo	4,4	8,0	6,7
Molestia sessuale verbale/scritta	2,1	3,2	2,9
Visione forzata di atti sessuali	5,8	4,6	5,2
Denudamento del proprio corpo	6,5	7,9	7,4
Cibervittimizzazione	0,6	0,8	0,7

<sup>137</sup> Averdijk, Margit / Müller-Johnson, Katrin / Eisner Manuel, Victimization sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse, Rapport final pour l'UBS Optimus Foundation, 2011, Tabella 6.1, pag. 91, consultabile all'indirizzo: [www.optimusstudy.org/fileadmin/user\\_upload/documents/Full\\_Report\\_Schweiz/Etude\\_Optimus\\_rapport\\_scientifique\\_final\\_2012\\_f\\_.pdf](http://www.optimusstudy.org/fileadmin/user_upload/documents/Full_Report_Schweiz/Etude_Optimus_rapport_scientifique_final_2012_f_.pdf).

<sup>138</sup> Ibid., Tabella 6.4, pag. 95.





**Tabella 4: Reati denunciati secondo la SCP 2011<sup>139</sup>**

Frequenza di reati selezionati	Reati
Totale reati violenti gravi (consumati)	1300
di cui: omicidi	230
di cui: lesioni personali gravi	487
di cui: violenza carnale	552
Totale reati violenti di poca entità (consumati o eventualmente minacciati)	32 541
di cui: lesioni personali semplici	9033
di cui: vie di fatto	12 014
di cui: coazione sessuale	606
Totale reati violenti di poca entità (minacciati)	10 892
di cui: minaccia	10 514

<sup>139</sup> Dati dettagliati reperibili all'indirizzo:  
[www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/19/03/02/key/02/03.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/19/03/02/key/02/03.html).


## Allegato 2: Grafici

**Grafico 1: Danneggiati per atti violenti durante il tempo libero in ambito domestico ogni 1000 assicurati di età compresa tra i 15 e i 65 anni<sup>140</sup>**



<sup>140</sup> Lanfranconi, Bruno, Nouvelle montée de la violence chez les jeunes. Résultats des statistiques de l'assurance-accidents selon la LAA, Lucerna 2011, pag. 20, consultabile all'indirizzo: [www.unfallstatistik.ch/f/publik/artikel/pdf/artikel\\_23\\_f.pdf](http://www.unfallstatistik.ch/f/publik/artikel/pdf/artikel_23_f.pdf).

**Grafico 2: Casi di consulenza con e senza inchiesta penale (statistica sull'aiuto alle vittime)**



**Grafico 3: Danneggiati per reati violenti secondo il sesso, l'età e la nazionalità (SCP)**

